



Comune di Parolise
(Provincia di Avellino)



PIANO URBANISTICO COMUNALE

(Lr 16/2004 - Dgr 214/2011- Dgr 659/2007- Lr 14/1982 - Regolamento Regionale 5/2011)

PROGETTO DEFINITIVO

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE emendate a seguito delle osservazioni dei cittadini, dei pareri degli Enti e delle prescrizioni della Provincia di Avellino.		TAVOLA URB.00
Nome file: URB00_NormeTecnicheAttuazione.pdf	DICEMBRE 2019	
<i>Sindaco</i> Antonio FERULLO		
<i>Responsabile unico del procedimento</i> dott. ing. Antonietta DE LUCA		
<i>Progettazione urbanistica</i> prof. ing. Roberto GERUNDO dott. ing. Antonio IOVINE		
<i>Studio geologico</i> dott. geol. Mauro Elio GALLUCCIO		
<i>Studio agronomico</i> dott. agron. Erminio LUCE (studio Luce Associati)		
<i>Strumento d'intervento dell'apparato distributivo</i> dott. ing. Feliciano RICCIARDELLI		
<i>Zonizzazione acustica</i> dott. ing. Feliciano RICCIARDELLI dott. ing. Vincenzo LIMONE		
<i>Valutazione ambientale strategica</i> dott. ing. Mario PERROTTA		

SOMMARIO

SOMMARIO	1
PARTE I - GENERALITA'	5
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI	6
CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	6
Art. 1 - Finalità delle norme e struttura del piano urbanistico comunale.....	6
Art. 2 - Regolamento urbanistico edilizio comunale	6
Art. 3 - Abusivismo edilizio	7
Art. 4 - Prevalenza delle norme di tutela.....	7
Art. 5 - Valutazione ambientale strategica (Vas) e Valutazione di Incidenza (Vi).....	8
Art. 6 - Monitoraggio	8
Art. 7 - Trasparenza e partecipazione	9
CAPITOLO II - DEFINIZIONI	10
Art. 8 - Elementi e indicatori edilizi e urbanistici	10
Art. 9 - Elementi edilizi di riferimento	10
Art. 10 - Elementi urbanistici di riferimento	10
Art. 11 - Parametri edilizi e urbanistici	10
Art. 12 - Rapporti e indici edilizi e urbanistici.....	11
PARTE II - ATTUAZIONE DELLE TRASFORMAZIONI.....	12
TITOLO I - DEFINIZIONI E STRUMENTI DI ATTUAZIONE	13
CAPITOLO I - DEFINIZIONI	13
Art. 13 - Definizione di trasformazione ed intervento	13
Art. 14 - Categorie di interventi	13
Art. 15 - Principi di validità ed applicazione	14
CAPITOLO II - STRUMENTI DI ATTUAZIONE.....	15
Art. 16 - Strumenti delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche	15
TITOLO II- STRUTTURA E DISCIPLINA URBANISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE ...	16
CAPITOLO I - ARTICOLAZIONE IN ZONE DEL TERRITORIO	16
Art. 17 - Zone territoriali omogenee.....	16
Art. 18 - Zto A Insediamenti di impianto antico e storico.....	17
Art. 19 - Tipologie, materiali e tecniche costruttive per l'intervento edilizio in Zto A	17
Art. 20 - Emergenze ambientali, architettoniche ed urbanistiche	18
Art. 21 - Zto B Urbanizzazione recente consolidata.....	18

Art. 22 - Zto C Area di espansione urbana integrata	20
Art. 23 - Zto D Area produttiva	21
Art. 24 - D1 Industriale, artigianale, commerciale e direzionale	21
Art. 25 - D2 Artigianale di servizio, commerciale e direzionale.....	22
Art.26 - D2.1 Attività produttive soggette a potenziale delocalizzazione.....	22
Art. 27 - D2.2 Artigianale di servizio, commerciale e direzionale di progetto	23
Art. 28 - D3 Turistico-ricettiva	24
Art. 29 - D3.1 Turistico-ricettiva esistente	24
Art. 30 - D3.2 Turistico-ricettiva di progetto.....	24
Art. 31 - Zto E Area agricola	25
Art. 32 - Zto E Area agricola - recupero delle preesistenze	25
Art. 33 - Zto E Area agricola - nuova edificazione	25
Art. 34 - Zto E Area agricola - ricoveri.....	26
Art. 35 - Zto E Area agricola - divieti	26
Art. 36 - Zto E Area agricola - titolarità e responsabilità dell'intervento	27
Art. 37 - Zto E Area agricola - accorpamento dei suoli.....	27
Art. 38 - Zto E Area agricola - norme costruttive e di inserimento ambientale.....	28
Art. 39 - Zto E Area agricola - edifici esistenti.....	30
Art. 40 - Zto E Area agricola - agriturismo	30
Art. 41 - Zto E Area agricola - elaborati progettuali.....	30
Art. 42 - Zto E Area agricola - E1 boschiva, pascoliva o incolta	31
Art. 43 - Zto E Area agricola - E2 seminativa o a frutteto.....	31
Art. 44 - Zto E Area agricola - E2 seminativa o a frutteto: impianti serricoli	32
Art. 45 - Zto F Area per attrezzature riabilitative e servizi alla terza età	33
Art. 46 - Standard urbanistici.....	33
Art. 47 - Standard urbanistici - edilizia residenziale sociale.....	35
CAPITOLO II - VIABILITA'	36
Art. 48 - Viabilità esistente	36
Art. 49 - Viabilità di progetto	36
CAPITOLO III - SISTEMA DELLE PROTEZIONI	37
Art. 50 - Vincolo paesaggistico.....	37
Art. 51 - Vincolo ambientale	37
Art. 52 - Vincolo idrogeologico	37
Art. 53 - Fasce di rispetto di torrenti, canali e fossi	37
Art. 54 - Zone di salvaguardia dei pozzi e delle sorgenti	39
Art. 55 - Vincolo di tutela delle cose di interesse storico e artistico	39

Art. 56 - Aree percorse dal fuoco	40
Art. 57 - Usi civici	40
Art. 58 - Fascia di rispetto stradale Dm 1404/1968	40
Art. 59 - Fascia di rispetto stradale DLgs 285/1992	40
Art. 60 - Fasce di rispetto delle ferrovie e dei relativi impianti	42
Art. 61 - Zona di rispetto cimiteriale.....	43
Art. 62 - Fasce di rispetto degli impianti di depurazione dei reflui	43
Art. 63 - Fasce di rispetto degli impianti legati al ciclo dei rifiuti	44
Art. 64 - Distanze dagli elettrodotti	44
Art. 65 - Metanodotto.....	44
Art. 66 - Servitù militari	45
Art. 67 - Sito di interesse comunitario IT8040012 Monte Tuoro	45
PARTE III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	46
TITOLO I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	47
CAPITOLO I - DISPOSIZIONI FINALI.....	47
Art. 68 - Norme finali	47
Art. 69 - Norme in materia di sicurezza geologica.....	47
ALLEGATI.....	49
Acronimi utilizzati.....	49

PREMESSA

Le presenti Norme tecniche di attuazione (Nta) del Piano urbanistico comunale (Puc) di Parolise (Av) – adottato in data 31.08.2017 con Deliberazione di Giunta Comunale (Dgc) n.40 - già emendate a seguito delle osservazioni dei cittadini, nonché dei pareri degli Enti competenti di cui alle seguenti note:

- prot. n.7574 del 27.4.2018 del Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL di Avellino;
- prot. n.2633 del 27.9.2018 della Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Campania;
- prot. n.18430 del 15.10.2018 del Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL di Avellino;
- prot. n.145 del 13.12.2018 del U.O.D. Genio Civile di Avellino;

sono state ulteriormente oggetto di modifiche ed integrazioni a seguito delle prescrizioni, formulate dalla Provincia di Avellino, contenute nel Provvedimento Provinciale n.64 del 03.09.2019.

Di seguito si riportano gli articoli delle Nta modificati e/o integrati: 5, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 45, 46, 53, 61, 62, 67, 69.

Le parti abrogate sono state segnalate barrandone il testo (*esempio*), mentre le parti aggiunte per integrazione sono state segnalate scrivendole in corsivo (*esempio*).

PARTE I - GENERALITA'

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità delle norme e struttura del piano urbanistico comunale

1. Le presenti norme tecniche di attuazione (Nta) dettano la disciplina urbanistica ed edilizia per l'attuazione del piano urbanistico comunale (Puc) in conformità alla Lr 16/2004 e alle relative disposizioni di attuazione.
2. Per quanto non previsto e non in contrasto con le presenti Nta, si applicano le vigenti disposizioni contenute nella normativa statale e regionale.
3. Ai suoli trasformati, comprendenti o meno i relativi corpi di fabbrica, non ricompresi nelle previsioni grafiche del Piano operativo, si applicano le previsioni grafiche del Ruc riportate nelle apposite tavole URBOO_RucGrafico5000 e URBOO_RucGrafico2000, ed in particolare ai suoli e agli edifici eventualmente insistenti su di essi aventi le seguenti destinazioni: residenziale, produttiva, turistico-ricettiva, istruzione dell'obbligo, verde attrezzato per il gioco e lo sport, parcheggio, interesse comune e/o tecnologico, attrezzature religiose.
4. Il Puc si compone di norme grafiche e testuali ed è costituito dai seguenti elaborati:
 - Relazione generale;
 - Norme tecniche di attuazione;
 - Elaborati grafici.

Art. 2 - Regolamento urbanistico edilizio comunale

1. Le previsioni grafiche e normative del Puc sono integrate, per quanto di competenza, dalle definizioni e prescrizioni, generali o di maggior dettaglio, contenute nel regolamento urbanistico edilizio comunale (Ruc), redatto nel rispetto dell'art. 28 della Lr 16/2004.
2. Il Ruc contiene le norme che disciplinano le modalità di intervento sul territorio comunale, sia quelle di iniziativa pubblica che privata; regola, in particolare, le attività di costruzione, mantenimento, modificazione fisica e/o funzionale degli immobili e quelle di intervento sugli spazi urbani aperti, definendone i requisiti tecnico-prestazionali, igienici, di estetica e decoro, di sostenibilità ambientale e di efficienza energetica.
3. Il Ruc ha per oggetto le attività di trasformazione edilizia e urbanistica, anche in attuazione di piani urbanistici attuativi (Pua) previsti dal Puc, nonché la successione di fasi operative, tra loro correlate temporaneamente ed organizzativamente, finalizzate alla realizzazione o alla modificazione fisica o funzionale di immobili, con riferimento alle procedure e alla qualità del prodotto finale.
4. Il Ruc, in conformità alle previsioni del Puc e delle Nta allo stesso allegate, definisce i criteri per la quantificazione dei parametri edilizi e urbanistici e disciplina gli oneri concessori.
5. Il Ruc individua gli obiettivi da perseguire in materia edilizia e urbanistica, nel rispetto dei principi di cui al successivo comma 6, e disciplina le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia, sul suolo e nel sottosuolo, del territorio comunale, nel rispetto del vigente Puc e delle relative Nta, nonché delle norme nazionali e regionali applicabili in materia.

6. Il Ruec è basato sui seguenti principi:
 - a. semplificazione normativa;
 - b. decentramento dei livelli di decisione;
 - c. semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa;
 - d. sussidiarietà e integrazione delle attività pubbliche e private;
 - e. valorizzazione e formazione delle conoscenze professionali pubbliche e private;
 - f. ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa;
 - g. tutela dell'affidamento del privato;
 - h. valorizzazione dell'autocertificazione quale strumento privilegiato dell'azione amministrativa;
 - i. competenza e distinzione tra attività di indirizzo politico e attività amministrativa di attuazione;
 - j. potenziamento delle informazioni ai cittadini e alle categorie economiche e professionali;
 - k. sviluppo, potenziamento e fruibilità della rete civica informatica a favore dei cittadini e dei professionisti finalizzata alla semplificazione del procedimento, anche nelle sedi decentrate pubbliche e private;
 - l. perequazione urbanistica;
 - m. sostenibilità ed efficienza energetica;
 - n. minimizzazione del consumo di suolo.
7. Chiunque abbia titolo a realizzare trasformazioni urbanistiche o opere edilizie, siano esse relative a nuove costruzioni o a costruzioni esistenti, deve attenersi alle prescrizioni del Ruec, nel rispetto dell'osservanza degli strumenti urbanistici vigenti e della legislazione generale e di settore europea, nazionale e regionale, nonché delle norme del codice civile (cc).

Art. 3 - Abusivismo edilizio

1. Qualsiasi lotto edificato sul territorio comunale dovesse risultare illegittimamente trasformato e non beneficiario di normativa statale o regionale di sanatoria dell'abusivismo edilizio, essendo, di fatto, acquisibile al patrimonio comunale, ai sensi della legislazione vigente, è destinabile ad attrezzature e servizi, con preferenza per parcheggio e per verde attrezzato, previa delibera di giunta comunale su proposta del responsabile dell'Utc.
2. Le superfici di cui sopra sono da considerare aggiuntive rispetto alle superfici minime già previste per gli standard urbanistici.
3. Gli edifici e i relativi lotti che hanno conseguito sanatoria edilizia ai sensi delle norme di settore devono ritenersi classificati in relazione alle caratteristiche ed alla destinazione d'uso consolidata dall'atto di sanatoria.

Art. 4 - Prevalenza delle norme di tutela

1. In ciascuna parte del territorio comunale si applicano le norme di zona nonché le eventuali limitazioni di tutela derivanti da vincoli di legge o in applicazione di Piani sovraordinati.
2. Le limitazioni determinate dalle norme di tutela, in caso di contrasto con le previsioni di piano, prevalgono sulla disciplina urbanistico-edilizia del Puc relativa alle componenti eventualmente interessate da dette norme, determinando così limitazioni e condizionamenti alle ordinarie possibilità di uso e trasformazione del suolo stabilite dal Puc stesso.

Art. 5 - Valutazione ambientale strategica (Vas) e Valutazione di Incidenza (Vi)

1. La Valutazione Ambientale Strategica (Vas) è lo strumento per l'integrazione delle considerazioni ambientali al fine di promuovere un assetto strategico coerente con gli obiettivi di sostenibilità dello sviluppo e con i documenti di programmazione e pianificazione di area vasta, quali: il Ptr, il Ptcp, il Psai e la pianificazione di Settore.
2. Successivamente all'approvazione del Puc dovranno essere intraprese, ai sensi del successivo art. 6, le attività di monitoraggio ambientale degli impatti significativi sull'ambiente derivati dall'attuazione del Puc, secondo i seguenti criteri:
 - a. il monitoraggio ambientale è attuato secondo quanto definito dell'apposita sezione del Rapporto Ambientale (Ra);
 - b. i risultati delle attività di monitoraggio ambientale sono utili alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati;
 - c. alla individuazione di eventuali impatti negativi imprevisi o impatti di riqualificazione ambientale poco incisivi segue la elaborazione di misure correttive;
 - d. le modalità di svolgimento del monitoraggio dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate sono sottoposte a procedure di evidenza pubblica almeno a cadenza triennale, in concomitanza dell'aggiornamento degli Api, ovvero è data adeguata informazione attraverso i siti web, e attraverso conferenze pubbliche di divulgazione;
 - e. le informazioni raccolte con il monitoraggio sono prese come riferimento in caso di eventuali modifiche generali al Puc ed indirizzano la formazione degli Api, dei Pua e l'eventuale adeguamento delle previsioni del Puc e del Ruec.
3. *Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.*
4. *La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (Sic), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (Zsc), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (Zps) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici.*
5. *Sulle aree di cui alla rete Natura 2000 si applica la Valutazione di Incidenza (Vi), disciplinata dall'art. 6 del Dpr 12 marzo 2003, n. 120 (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003), quale strumento per la verifica di potenziali impatti ambientali derivanti da piani, programmi e progetti di cui al Regolamento n.1/2010 emanato dal Dpgr della Campania n.9 del 29 gennaio 2010.*

Art. 6 - Monitoraggio

1. Il monitoraggio consiste nella verifica periodica dell'efficacia delle azioni promosse dal Puc, sia sotto il profilo urbanistico che ambientale, rispetto al raggiungimento degli obiettivi ed ai risultati prestazionali attesi da effettuare con cadenza almeno triennale in occasione della redazione degli Api successivi al primo.
2. Il monitoraggio, effettuato di intesa tra l'Udp e l'Ufficio Vas, avviene attraverso l'aggiornamento della cartografia di piano e delle informazioni statistiche ad essa associate relativamente allo stato di attuazione del Puc e delle trasformazioni del territorio e dell'ambiente.

Art. 7 - Trasparenza e partecipazione

1. L'Ac, nel rispetto dei principi generali di trasparenza e partecipazione democratica, predispone, anche su mandato del Cc, l'insieme degli strumenti e mette in atto le iniziative idonee ad assicurare l'informazione sulle previsioni urbanistiche concernenti il territorio e le loro modalità di attuazione, anche al fine di diffonderne la conoscenza e promuovere la piena partecipazione diretta e indiretta dei cittadini alle azioni di pianificazione urbanistica.
2. Le descritte iniziative sono da prevedersi in aggiunta a quanto prescritto dalle specifiche norme vigenti in materia.

CAPITOLO II - DEFINIZIONI

Art. 8 - Elementi e indicatori edilizi e urbanistici

1. Il Puc si avvale delle definizioni relative a:
 - a. elementi edilizi e urbanistici di riferimento, quali oggetti relativi, rispettivamente, all'edificio o agli spazi urbani ai quali si applicano le Nta del Puc;
 - b. indicatori edilizi e urbanistici, quali parametri, rapporti, indici riferiti, rispettivamente, all'edificio o agli spazi urbani, mediante i quali rilevare lo stato di fatto o progettare gli interventi;
2. Le unità di misura utilizzate nelle definizioni di cui ai successivi articoli sono:
 - a. metri (m) per le distanze e le altezze;
 - b. metri quadrati (mq) per le superfici;
 - c. metri cubi (mc) per i volumi.

Art. 9 - Elementi edilizi di riferimento

1. Sono elementi edilizi di riferimento i seguenti: Allineamento, Altana, Androne, Area di pertinenza, Balcone, Ballatoio, Barriera architettonica, Categoria e classe catastale, Chiosco/edicola, Cortile, Costruzione accessoria, Dehors, Edificio, Fronte dell'edificio, Galleria, Gazebo, Involucri leggeri rimovibili, Loggia, Lotto, Luci e vedute, Manufatto edilizio, Parcheggio, Parcheggi di urbanizzazione, Parcheggio pertinenziale, Parcheggio a raso, Parcheggio interrato, Pareti finestrate e prospicienti, Parti comuni condominiali, Pensilina, Pergolato, Pertinenza edilizia e parti accessorie, Piano di sviluppo aziendale, Piano di un edificio, Piano interrato, Piano seminterrato, Porticato, Protezione edilizia, Quota media del terreno, Recinzione, Sagoma, Serra, Serra bioclimatica, Sistemazione esterna, Soppalco, Sottotetto, Studio d'impatto ambientale, Superfetazione, Superficie agricola utilizzata, Tavernetta, Terrazza, Tettoia, Unità di spazio, Unità immobiliare, Unità immobiliare abitativa, Unità tipologica o tipo edilizio, Veranda.
2. Per le definizioni degli elementi edilizi di riferimento si rimanda a quanto riportato nel Ruc.

Art. 10 - Elementi urbanistici di riferimento

1. Sono elementi urbanistici di riferimento i seguenti: Capacità insediativa, Carico urbanistico, Destinazione d'uso, Opere di urbanizzazione, Potenzialità edificatoria, Standard urbanistici.
2. Per le definizioni degli elementi urbanistici di riferimento si rimanda a quanto riportato nel Ruc.

Art. 11 - Parametri edilizi e urbanistici

1. Sono parametri edilizi e urbanistici i seguenti: Superficie coperta, Superfici per parcheggi pertinenziali, Superficie permeabile, Superficie utile, Superficie utile lorda, Superficie non residenziale, Distanza, Altezza dell'edificio, Altezza lorda o altezza di interpiano, Altezza utile, Volume dell'edificio, Volume utile, Volume tecnico, Superficie fondiaria, Superficie territoriale.
2. Per le definizioni dei parametri edilizi ed urbanistici si rimanda a quanto riportato nel Ruc.

Art. 12 - Rapporti e indici edilizi e urbanistici

1. Sono rapporti e indici edilizi e urbanistici i seguenti: Rapporto o Indice di copertura fondiario, Rapporto di utilizzabilità fondiaria, Indice di fabbricabilità fondiaria, Rapporto o Indice di permeabilità, Indice di piantumazione arborea, Rapporto di utilizzabilità territoriale, Indice di fabbricabilità territoriale.
2. Per le definizioni si rimanda a quanto riportato nel Ruc.

PARTE II - ATTUAZIONE DELLE TRASFORMAZIONI

TITOLO I - DEFINIZIONI E STRUMENTI DI ATTUAZIONE

CAPITOLO I - DEFINIZIONI

Art. 13 - Definizione di trasformazione ed intervento

1. Si definisce trasformazione qualsiasi azione produttiva di modificazione dello stato di fatto fisico e/o funzionale di un immobile.
2. Si definisce intervento ogni successione di operazioni tra di loro correlate temporalmente e organizzativamente, svolte da persone fisiche o giuridiche, dette operatori, e finalizzate alla trasformazione fisica e/o funzionale di immobili anche attraverso la realizzazione di nuovi manufatti edilizi o la modificazione di preesistenti.

Art. 14 - Categorie di interventi

1. Gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica sono:
 - a) interventi edilizi di manutenzione:
 - manutenzione ordinaria
 - manutenzione straordinaria
 - b) interventi edilizi di recupero per conservazione:
 - restauro e risanamento conservativo
 - mutamento di destinazione d'uso
 - recupero per conservazione di giardini e siti storici
 - miglioramento e adeguamento antisismico
 - ristrutturazione edilizia conservativa dell'involucro esterno
 - recupero abitativo di sottotetto
 - c) interventi edilizi di trasformazione:
 - ristrutturazione edilizia
 - opere interne di adeguamento igienico-funzionale
 - adeguamento funzionale di Uia
 - frazionamento di Ui
 - accorpamento di Ui
 - opere esterne di adeguamento estetico-architettonico
 - eliminazione o superamento delle barriere architettoniche
 - installazione di impianti tecnologici
 - realizzazione di parcheggi pertinenziali interrati
 - ristrutturazione urbanistica
 - demolizione
 - d) interventi edilizi di nuova costruzione:
 - demolizione e ricostruzione
 - ampliamento di edificio esistente
 - nuova costruzione
 - attrezzaggio del territorio
 - modificazione del suolo
 - depositi a cielo aperto
 - costruzioni temporanee e precarie
 - chiosco / edicola
 - dehors

- interventi di arredo urbano
 - allestimento del verde
 - campi per attività sportive e ricreative
 - recinzioni
 - passi carrai e rampe
 - opere cimiteriali
 - distribuzione automatica di carburante
 - demolizione di rottami
 - coltivazione di cave
 - campeggi
 - occupazione di suolo pubblico
 - impianti di pubblicità o propaganda
 - ricerca ed emungimento di acque sotterranee
 - agriturismo
- e) parcheggi:
- parcheggio a raso
 - parcheggio interrati
 - parcheggi di urbanizzazione primaria
 - parcheggi di urbanizzazione secondaria
 - parcheggi e autorimesse di pertinenza degli edifici
2. Per le definizioni degli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica, e relative procedure tecnico-amministrative da seguire, si rimanda a quanto riportato nel Ruc.

Art. 15 - Principi di validità ed applicazione

1. Gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica sono disciplinati dalle norme nazionali e regionali, nonché dalle presenti Nta che, nel recepirle, ne regolano l'applicazione alle specifiche situazioni del territorio comunale operandone, ove necessario, una ulteriore specificazione.
2. Ove sussista contrasto tra la presente normativa e le disposizioni di legge, si applicano queste ultime.

CAPITOLO II - STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Art. 16 - Strumenti delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche

1. Le trasformazioni edilizie e urbanistiche si attuano, secondo quanto precisato dalle presenti Nta del Puc e dal Ruec, mediante intervento edilizio diretto (Ied), anche a mezzo di progetto urbanistico unitario (Prun) o permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'art. 28bis del Dpr 380/2001, ovvero mediante intervento urbanistico preventivo (Iup), consistente in un piano urbanistico attuativo (Pua).
2. L'Iup, di norma, è subordinato alla formazione degli atti di programmazione degli interventi (Api) di cui all'art. 25 della Lr n. 16/2004.
3. Per le definizioni degli strumenti delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche, e relative procedure tecnico-amministrative da seguire, si rimanda a quanto riportato nel Ruec.
4. *Le trasformazioni edilizie ed urbanistiche devono privilegiare i requisiti di qualità urbana delle linee guida di cui alla Dgrc n.572 del 22 luglio 2010.*

TITOLO II- STRUTTURA E DISCIPLINA URBANISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

CAPITOLO I - ARTICOLAZIONE IN ZONE DEL TERRITORIO

Art. 17 - Zone territoriali omogenee

1. Il Puc suddivide il territorio comunale in zone territoriali omogenee (Zto) individuate nell'elaborato grafico URB28, e definite nelle presenti Nta.
2. Ciascuna Zto può essere articolata in sottozone sottoposte a distinta disciplina.
3. Le Zto, e le relative sottozone, sono le seguenti:
 - Zona A – Insediamenti di impianto antico e storico
 - Zona B – Urbanizzazione recente consolidata
 - * di completamento
 - ** in attuazione
 - Zona C – Area di espansione urbana integrata
 - Zona D – Area produttiva
 - Zona D1 – industriale, artigianale, commerciale e direzionale
 - Zona D2 – artigianale di servizio, commerciale e direzionale
 - Zona D2.1 esistente
 - Zona D2.2 di progetto
 - Zona D3 – turistico-ricettiva
 - Zona D3.1 esistente
 - Zona D3.2 di progetto
 - Zona E – Area agricola
 - Zona E1 – boschiva, pascoliva o incolta
 - Zona E2 – seminativa o a frutteto
 - Zona F – Area per attrezzature riabilitative e servizi alla terza età
 - Zona F1 – esistente
 - Zona F2 – di riconversione
 - Standard urbanistici
 - istruzione di base e dell'obbligo
 - verde attrezzato per il gioco e lo sport
 - attrezzature di interesse comune
 - parcheggi
 - attrezzature religiose
 - edilizia residenziale sociale

Art. 18 - Zto A Insediamenti di impianto antico e storico

1. Le aree che ricadono in tale Zto, qualificabili di interesse storico, artistico e ambientale, comprendono edifici, isolati o riuniti in complessi, e superfici non edificate, che, per il loro valore, possono e devono essere conservati.
2. In tali aree, al fine dell'integrazione della residenza con le altre funzioni urbane ad essa collegate, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: servizi ricreativi e sociali, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose, attività commerciali e di pubblico esercizio, uffici pubblici e privati, studi professionali, attrezzature ricettive *comprese quelle extralberghiere normate dalla Lr n.17/2001*, laboratori artigianali, purché non rumorosi, non inquinanti, che non comportino disturbo o molestia e che non contrastino con il carattere prevalentemente residenziale della zona e, in ogni caso, purché non siano ascrivibili ad attività classificate insalubri ai sensi dell'art. 216 T.U.L.L.SS..
3. Sugli edifici sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti nel Ruec.
4. Sono consentiti frazionamenti e accorpamenti di unità immobiliari e mutamenti di destinazione d'uso, così come definiti nel Ruec.
5. Sono consentiti adeguamenti funzionali, a parità di volumetria e con mantenimento delle facciate, secondo le modalità specificate nel Ruec.
6. Sono ammesse attività commerciali con superficie di vendita, così come definita dalla normativa vigente in materia, fino a 150 mq.
7. Sono ammesse le riconversioni di volumi a piano terra non residenziali esistenti in box auto privati.
8. Gli spazi scoperti devono permanere nelle preesistenti condizioni di orto *urbano*, giardino e, in generale, di aree private destinate a verde, anche ad uso agricolo, fermo restando che le eventuali superfici abbandonate o incolte, devono essere ricondotte ai predetti usi ovvero essere oggetto di interventi di riqualificazione e, se necessario, di potenziamento della vegetazione, escludendosi, comunque, l'uso agricolo del suolo.
9. In detti spazi, compatibilmente con i vincoli eventualmente esistenti, è consentita la realizzazione di elementi di arredo quali gazebo, pergolati, panchine, aiuole e fontane.
10. È esclusa la realizzazione di interrati e seminterrati.
11. Le previsioni di cui ai successivi artt. 19 e 20 si applicano, per quanto compatibili, con le prescrizioni delle norme relative ai quadri vincolistici sovraordinati che eventualmente dovessero interessare la Zto A.
12. *Per tutte le opere di pubblica utilità e per le opere realizzate da soggetti privati che prevedano scavi e movimenti di terra di qualsiasi tipo, va data preventiva comunicazione alla Soprintendenza Archeologica competente per territorio.*
13. Per i fabbricati ricompresi nel Piano di Recupero (PdIR) ex legge 219/81, per i quali è stato presentato progetto ai sensi della stessa legge 219/81, vale la normativa del PdIR.
14. *La realizzazione degli interventi consentiti in questa Zto devono garantire, ove possibile, il mantenimento delle visuali verso i paesaggi di pregio attraverso l'impiego di strutture vegetali (alberature, siepi) per mitigare le visuali in contrasto con il paesaggio circostante.*
15. In tali Zto la trasformazione urbanistico-edilizia si attua mediante Ied, così come definito nel Ruec.

Art. 19 - Tipologie, materiali e tecniche costruttive per l'intervento edilizio in Zto A

1. Nell'ambito delle trasformazioni consentite nella Zto A, così come specificate nell'articolo precedente, la tipologia edilizia deve tener conto, in senso culturale, della logica costruttiva antica cercando di interpretare il rapporto che si instaurava tra l'edilizia e l'ambiente circostante in conseguenza della tecnologia costruttiva, dei materiali e delle esigenze umane nel rispetto della morfologia dell'area e delle risorse agricole.
2. I materiali devono essere usati in senso naturale e devono rivalutare l'alta tradizione artigianale delle maestranze locali.
3. Sono pertanto da bandire nell'area quei materiali e quei manufatti che derivano

direttamente da una standardizzazione a livello industriale che, per contenere i costi, porta al più basso livello l'impiego culturale e tecnologico. In particolare sono da escludersi:

- a. gli intonaci plastici;
 - b. le pitture sintetiche o comunque chimiche;
 - c. i rivestimenti in piastrelle o in cotto;
 - d. gli infissi in metallo, alluminio o in plastica.
4. Per gli interventi di restauro, manutenzione straordinaria e ordinaria non è ammesso l'uso di materiali e finiture diversi da quelli tradizionali e originali. In particolare dovrà escludersi l'uso di:
- a. intonaci a malta di cemento o plastici;
 - b. rivestimenti di qualsiasi materiale;
 - c. mattoni sabbiati o comunque del tipo di detta faccia a vista;
 - d. infissi in alluminio o in plastica, ad eccezione di quelli con effetto legno;
 - e. chiusure esterne avvolgibili di qualsiasi materiale;
 - f. avvolgibili in metallo a maglia romboidali sono consentite solo per i negozi esistenti;
 - g. bancali stipiti o zoccolature in lastre di marmo;
 - h. manti di copertura in tegole marsigliesi.
5. È consentito solo l'uso della pietra di tufo compatto per il ripristino di elementi architettonici tradizionali preesistenti;
6. È consentito l'uso di solai in cemento armato, ferro o misti, in sostituzione di archi e volte in muratura.
7. Ove sia obbligatorio il restauro, tali tecnologie, e altre eventuali, possono essere usate solo nei casi di comprovata necessità di consolidamento.

Art. 20 - Emergenze ambientali, architettoniche ed urbanistiche

1. Gli edifici di pregio, i particolari architettonici e i giardini di interesse storico, artistico e documentario sono individuati nell'elaborato grafico URB14 "Emergenze".
2. Per gli edifici di pregio è prescritta la categoria di intervento del restauro o del risanamento conservativo, così come definiti nel Ruc, ed è consentita, salva diversa esplicita destinazione d'uso, il mutamento di destinazione finalizzata alla realizzazione di attività turistico-ricettive, ad esclusione della residenza, previa redazione di progetti architettonici unitariamente estesi all'intero lotto edificato.
3. I particolari architettonici sono da assoggettare al restauro.
4. Per i giardini caratterizzati dalla presenza di alberature, prati e di verde in genere, è prescritto il mantenimento e la valorizzazione degli impianti arborei e prativi esistenti.

Art. 21 - Zto B Urbanizzazione recente consolidata

1. Tale Zto riguarda quei lotti a destinazione prevalentemente residenziale, ormai saturati dalla edificazione, per i quali non è consentito prevedere ulteriori incrementi di volume.
2. In tali aree, al fine dell'integrazione della residenza con le altre funzioni urbane ad essa collegate, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose, attività commerciali di vicinato e di pubblico esercizio, uffici pubblici e privati, studi professionali, attrezzature ricettive, laboratori artigianali, purché non rumorosi, non inquinanti, che non comportino disturbo o molestia e che non contrastino con il carattere prevalentemente residenziale della zona e, in ogni caso, purché non siano ascrivibili ad attività classificate insalubri ai sensi dell'art. 216 T.U.LL.SS..
3. Sono ammesse attività commerciali con superficie di vendita, così come definita dalla normativa vigente in materia, fino a 900 mq.
4. Sono consentiti i seguenti interventi, così come definiti nel Ruc: la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione a parità di volume degli edifici, è consentita la conversione funzionale da residenziale alle destinazioni d'uso di cui al comma 2.

5. Le distanze dal confine, ridotte alla metà di quelle previste per la Zto, vanno osservate anche se trattasi di volumi interrati.
6. In tali Zto è ammesso il completamento di lotti liberi, della superficie fondiaria minima di 500 mq, non trasformati e non annessi funzionalmente all'edilizia preesistente ovvero a lotti già edificati alla data di adozione del Puc, o per i quali risulta già rilasciato il permesso di costruire.
7. I lotti minimi, coma sopra determinati, corrispondenti ad autonome particelle catastali, devono risultare non derivanti da frazionamenti catastali effettuati successivamente alla data di adozione del Puc.
8. È escluso l'asservimento di suoli a scopo edificatorio.
9. L'edificazione nei lotti liberi, di cui ai precedenti commi 6 e 7, avviene nel rispetto dei seguenti indicatori edilizi, così come definiti nel Ruc:
 - Ruf = 0,50 mq/mq
 - Rcf = 0,40 mq/mq
 - Rp = ~~0,40~~ 0,60 mq/mq
 - Spp = 0,10 mq/mc
 - H = 7,50 m
 - Dc = 5,00 m
 - Df = 10,00 m
10. *Ai fini del soddisfacimento dei parametri ecologici, l'indice di permeabilità si applica agli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, nel qual caso la superficie permeabile Sp, che deve essere conservata o resa permeabile in modo profondo alle acque, deve essere non inferiore al 20% del lotto. Nel caso di demolizione e ricostruzione di fabbricati che occupano già tutto il sedime del lotto, oppure dovendo realizzare autorimesse interrate, va prevista la raccolta e la canalizzazione nel sottosuolo delle acque di prima pioggia raccolte dal tetto, terrazze e lastrici solari.*
11. I giardini, gli orti urbani, e, in generale, tutte le aree private destinate a verde, sono oggetto di interventi di riqualificazione e, se necessario, di potenziamento della vegetazione, escludendosi, comunque, l'uso agricolo del suolo.
12. Compatibilmente con i vincoli eventualmente esistenti, è consentita la realizzazione di elementi di arredo quali piscine, gazebo, pergolati, panchine, aiuole e fontane.
13. È consentita la realizzazione di parcheggi pertinenziali, da realizzare ai sensi della legge regionale 19/2001 e del suo regolamento, nonché cantinole, interrati al di sotto dell'edificio o del lotto di pertinenza, a condizione che tale utilizzo consenta la permanenza delle aree verdi mediante riconfigurazione del manto vegetale per una profondità di 50 cm e la dotazione di appositi drenaggi laterali.
14. Il lotto identificato con il simbolo * "di completamento" si riferisce al suolo su cui è prevista la realizzazione del quinto corpo di fabbrica del Peep e, pertanto, si applicano i caratteri planovolumetrici di cui al Peep approvato.
15. I lotti identificati con il simbolo ** "in attuazione" si riferiscono a suoli su cui sono stati rilasciati permessi di costruire prima della data di adozione del Puc, ed è consentita l'attuazione dei suddetti interventi anche nel caso di lavori non ancora ultimati ma che siano iniziati e conclusi nei termini di legge.
16. Le previsioni, di cui ai commi precedenti del presente articolo, si applicano, per quanto compatibili, con le prescrizioni delle norme relative ai quadri vincolistici sovraordinati che eventualmente dovessero interessare la Zto B.
17. Per i fabbricati eventualmente ricompresi nel Piano di Recupero (PdiR) ex legge 219/81, per i quali è stato presentato progetto ai sensi della stessa legge 219/81, vale la normativa del PdiR.
18. *La realizzazione degli interventi consentiti in questa Zto devono garantire, ove possibile, il mantenimento delle visuali verso i paesaggi di pregio attraverso l'impiego di strutture vegetali (alberature, siepi) per mitigare le visuali in contrasto con il paesaggio circostante.*
19. In tali Zto la trasformazione urbanistico-edilizia si attua mediante Ied, così come definito nel Ruc.

Art. 22 - Zto C Area di espansione urbana integrata

1. Le Zto C individuano le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi riservati ad una pluralità di funzioni, compatibili con la destinazione residenziale e non classificate insalubri ai sensi dell'art. 216 T.U.LL.SS..
2. In particolare sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: residenziali, servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose, attività commerciali (quali esercizi al dettaglio o di vicinato, medie e grandi strutture di vendita), pubblici esercizi, uffici in genere, attività di erogazione di servizi svolte in uffici tecnici e amministrativi, centri di servizio, studi professionali, studi medici, ambulatori, strutture associative e ricreative, istituti di credito e sportelli bancari, centri e istituti di ricerca scientifici e tecnologici (quali centri di innovazione tecnologica e trasferimento di know-how alle imprese).
3. Nel caso di realizzazione di attività residenziale, compatibilmente con i vincoli eventualmente esistenti, è consentita la realizzazione di:
 - elementi di arredo quali piscine *private residenziali*, gazebo, pergolati, panchine, aiuole e fontane.
 - parcheggi pertinenziali, da realizzare ai sensi della legge regionale 19/2001 e del suo regolamento, nonché cantinole *ad uso deposito*, interrati al di sotto dell'edificio o del lotto di pertinenza, a condizione che tale utilizzo consenta la permanenza delle aree verdi mediante riconfigurazione del manto vegetale per una profondità di 50 cm e la dotazione di appositi drenaggi laterali.
4. La trasformazione avviene nel rispetto dei seguenti indicatori edilizi, così come definiti nel Ruc:
 - Rut = 0,33 mq/mq
 - Rcf = 0,40 mq/mq
 - Rp = ~~0,40~~ 0,60 mq/mq
 - Spp = 0,10 mq/mc
 - H = 10,50 m
 - Dc = 5,00 m
 - Df = 10,00 m
 - Ialb = 80 alb/ha
5. Per la quota di Slp ~~eventualmente~~ destinata ad attività residenziale, ai fini del calcolo degli standard urbanistici, si applicano le dotazioni minime di cui al comma 7 dell'art. 46 delle presenti Nta.
6. Per la quota di Slp eventualmente destinata ad attività commerciale, *pari al massimo ad 1/3 della Slp residenziale ammissibile nella presente Zto*, ai fini del calcolo degli standard urbanistici, ad ogni 100 mq di Slp deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazi pubblici per verde e parcheggi, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinati a parcheggi pubblici, salvo quanto diversamente e ulteriormente previsto dalla Lr 1/2000.
7. Per la quota di Slp eventualmente destinata ad attività direzionale ed uffici, *pari al massimo ad 1/3 della Slp residenziale ammissibile nella presente Zto*, ai fini del calcolo degli standard urbanistici, ad ogni 100 mq di Slp deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazi pubblici per verde e parcheggi, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinati a parcheggi pubblici.
8. *Le Slp eventualmente destinate ad attività commerciale, direzionale ed uffici non concorrono alla determinazione della volumetria relativa agli alloggi residenziali.*
9. Le previsioni, di cui al presente articolo, si applicano, per quanto compatibili, con le prescrizioni delle norme relative ai quadri vincolistici sovraordinati che eventualmente dovessero interessare la Zto C.
10. *La realizzazione degli interventi consentiti in questa Zto devono garantire, ove possibile, il mantenimento delle visuali verso i paesaggi di pregio attraverso l'impiego di strutture vegetali (alberature, siepi) per mitigare le visuali in contrasto con il paesaggio circostante.*
11. In tali Zto, la trasformazione urbanistico-edilizia si attua mediante Pua, così come definito nel Ruc, o mediante permesso di costruire convenzionato, così come definito all'art. 28bis del Dpr 380/2001.

Art. 23 - Zto D Area produttiva

1. Tale Zto è destinata ad attività produttive di tipo industriale, artigianale, commerciale, direzionale e turistico-ricettiva.
2. Essa si articola in:
 - Zona D1 – industriale, artigianale, commerciale e direzionale
 - Zona D2 – artigianale di servizio, commerciale e direzionale
 - Zona D3 – turistico-ricettiva
3. Sono, in ogni caso, escluse le attività produttive di base (siderurgia, petrolchimica, trasformazione delle materie prime) e di quelle a rischio di incidente rilevante di cui al Dpr 175/1988 e smi e soggette a dichiarazione o a notifica.
4. Le attività, di cui alle destinazioni d'uso ammesse, non devono comunque produrre alcun tipo di inquinamento ambientale, e rispettare la normativa vigente in materia sia per quanto attiene a tutto quanto riguarda gli scarichi liquidi e aeriformi, sia per quanto riguarda gli odori e i rumori di acque reflue civili, tecnologiche, emissioni in atmosfera, inquinamento acustico.
5. In particolare, le attività ricadenti nel perimetro del centro abitato, definito ai sensi del DLgs 285/1992, ove se ne rendesse necessario, dovranno attuare opere di mitigazione al fine di ridurre l'impatto ambientale e sulla salute pubblica.
6. Sono escluse destinazioni residenziali.
7. Le previsioni, di cui ai successivi articoli da 24 a 30, si applicano, per quanto compatibili, con le prescrizioni delle norme relative ai quadri vincolistici sovraordinati che eventualmente dovessero interessare la Zto D.
8. *La realizzazione degli interventi consentiti in questa Zto devono garantire, ove possibile, il mantenimento delle visuali verso i paesaggi di pregio attraverso l'impiego di strutture vegetali (alberature, siepi) per mitigare le visuali in contrasto con il paesaggio circostante.*

Art. 24 - D1 Industriale, artigianale, commerciale e direzionale

1. Tale Zto comprende aree produttive di tipo industriale, artigianale, commerciale e direzionale, esistenti e di progetto.
2. Si applicano i seguenti parametri, rapporti e indici:
 - Lotto minimo = 1.500 mq
 - Ruf = 0,60 mq/mq
 - Rcf = 0,40 mq/mq
 - Rp = ~~0,40~~ 0,60 mq/mq
 - Spp = 0,10 mq/mc
 - H = 10,50 m
 - Dc = 5,00 m
 - Df = 10,00 m
 - Ialb = 80 alb/ha
3. In presenza di fabbricati di altezza superiore a 9,00 m, realizzati in data antecedente a quella di adozione delle presenti norme, la Df deve essere non inferiore alla misura dell'altezza dell'edificio prospiciente più alto.
4. I parametri, rapporti e indici, di cui ai precedenti commi 2 e 3, si applicano anche per i lotti già edificati, laddove, in virtù degli stessi parametri, rapporti e indici, si concretizzassero potenzialità edificatorie, fermo restando il rispetto del rapporto di permeabilità Rp, della superficie per parcheggi pertinenziali Spp, dell'altezza H e delle distanze dai confini Dc e dai fabbricati Df.
5. In tali Zto, in assenza di Pua, per i lotti edificati in data antecedente a quella di adozione delle presenti norme, la trasformazione urbanistico-edilizia si attua mediante Ied, così come definito nel Ruc, con riferimento ai parametri, rapporti e indici di cui al precedente comma 2, anche mediante frazionamento.
6. Ai fini della realizzazione dei nuovi insediamenti e per la riqualificazione urbanistica dell'intera Zto D1, valgono i parametri, rapporti e indici, di cui ai precedenti commi 2 e 3, e la trasformazione urbanistico-edilizia si attua mediante apposito Pua, di iniziativa

privata o pubblica, anche sottoforma di piano degli insediamenti produttivi ai sensi dell'art.27 della Legge 865/1971, la cui formazione è predisposta dall'amministrazione comunale.

7. Per la quota di Slp eventualmente destinata ad attività commerciale, ai fini del calcolo degli standard urbanistici, ad ogni 100 mq di Slp deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazi pubblici per verde e parcheggi, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinati a parcheggi pubblici, salvo quanto diversamente e ulteriormente previsto dalla Lr 1/2000.
8. Per la quota di Slp eventualmente destinata ad attività direzionale ed uffici, ai fini del calcolo degli standard urbanistici, ad ogni 100 mq di Slp deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazi pubblici per verde e parcheggi, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinati a parcheggi pubblici.
9. ~~È consentita la realizzazione di alloggi ai fini dell'espletamento delle attività di guardiana, limitatamente ad una unità di superficie non superiore a 80 mq, per ciascuna attività produttiva indipendente.~~

Art. 25 - D2 Artigianale di servizio, commerciale e direzionale

1. Tale Zto comprende aree produttive di tipo artigianale di servizio e/o artistico, commerciale e direzionale.
2. Per artigianato di servizio e/o artistico si intende l'attività artigianale di norma compatibile con l'attività residenziale. In particolare, per artigianato di servizio si intende l'attività artigianale diretta alla prestazione di servizi, che possono esser connessi sia alla cura della persona (attività di acconciatura ed estetica ad es. attività di parrucchiere, barbieri, estetista, pedicure, ecc) ovvero ad altri servizi (ad esempio in ambito medicale, ottico, odontotecnico, oppure a servizi di autotrasporto merci e persone, di pulizia, di grafica e fotografia, edilizia e finiture edili, ~~falegnameria~~, impiantistica elettrica e termoidraulica, ecc.); per artigianato artistico si intende l'attività artigianale che opera nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, che possono comprendere sia attività connesse a realizzazioni di opere di valore estetico, (ad es. la lavorazione dei metalli preziosi o la creazione di ceramica d'arte), oppure alle attività di conservazione e restauro e ripristino di beni di interesse artistico o appartenenti al patrimonio architettonico, bibliografico o archivistico del patrimonio artistico, nonché attività di produzione di abbigliamento su misura.
3. Le attività, di cui alle destinazioni d'uso ammesse, non devono comunque produrre alcun tipo di inquinamento ambientale, e rispettare la normativa vigente in materia sia per quanto attiene a tutto quanto riguarda gli scarichi liquidi e aeriformi, sia per quanto riguarda gli odori e i rumori di acque reflue civili, tecnologiche, emissioni in atmosfera, inquinamento acustico.
4. Essa si articola in:
 - Zona D2.1 esistente
 - Zona D2.2 di progetto

Art.26 - D2.1 Attività produttive soggette a potenziale delocalizzazione

1. Tale Zto comprende aree su cui insistono fabbricati nei quali, alla data di redazione delle presenti Nta, sono in essere attività produttive da delocalizzare ~~nel caso in cui si accertasse per esse la qualifica di "insalubri", ossia qualora esse fossero~~ riconducibili ad una delle attività riportate nell'elenco di cui all'art.216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265).
2. ~~Nelle more dell'accertamento di cui al comma precedente,~~ nel caso di persistenza dell'esercizio delle attività esistenti, sui fabbricati ricadenti nella Zto disciplinata dal presente articolo, sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi, così come definiti dal Ruc: la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria.
3. ~~Nel caso di accertata esclusione delle attività esistenti dall'elenco di cui all'art.216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), oppure in caso di loro~~

delocalizzazione o di riconversione in attività di tipo artigianale di servizio e/o artistico, commerciale e direzionale, pur sempre compatibili con la funzione residenziale del centro abitato e quindi non rientranti nell'elenco di cui all'art.216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), sui fabbricati ricadenti nella Zto disciplinata dal presente articolo, sono consentiti i seguenti interventi, così come definiti dal Ruc: la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, nonché la ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione a parità di volume degli edifici.

4. *Ai fini del soddisfacimento dei parametri ecologici, l'indice di permeabilità, pari a 0,60 mq/mq, si applica agli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, nel qual caso la superficie permeabile S_p , che deve essere conservata o resa permeabile in modo profondo alle acque, deve essere non inferiore al 20% del lotto. Nel caso di demolizione e ricostruzione di fabbricati che occupano già tutto il sedime del lotto, oppure dovendo realizzare autorimesse interrato, va prevista la raccolta e la canalizzazione nel sottosuolo delle acque di prima pioggia raccolte dal tetto, terrazze e lastrici solari. È fatto obbligo, nel caso di demolizione e ricostruzione, la realizzazione di sistemi di coperture verdi con la dispersione delle acque di pioggia.*
5. Nelle ipotesi di cui al comma 3, sono inoltre consentiti volumi aggiuntivi completamente interrati, in corrispondenza delle superfici coperte dei singoli edifici, che non fuoriescano su nessuno dei lati dal piano di campagna, tali da permettere la realizzazione di due livelli da destinare, a seconda delle esigenze, a parcheggio, deposito, ~~esposizione~~ o quant'altro necessario alla conduzione aziendale; i suddetti volumi non possono, in ogni caso, essere adibiti a luogo di lavoro, ai sensi del DLgs 81/2008, art. 65, fatta eccezione per eventuali deroghe previste, quando ricorrano particolari esigenze tecniche e con il consenso dell'organo di vigilanza.
6. Nelle ipotesi di cui al comma 3, è infine consentito il mutamento di destinazione d'uso da artigianale a commerciale con superficie di vendita fino a 900 mq.
7. In tale Zto il Puc si attua mediante Ied, così come definito nel Ruc, o mediante permesso di costruire convenzionato, così come definito all'art. 28bis del Dpr 380/2001.

Art. 27 - D2.2 Artigianale di servizio, commerciale e direzionale di progetto

1. Tale Zto comprende aree produttive di tipo artigianale di servizio, commerciale e direzionale, di progetto.
2. Si applicano i seguenti parametri, rapporti e indici:
 - $R_{ut} = 0,60$ mq/mq
 - $R_{cf} = 0,40$ mq/mq
 - $R_p = ~~0,40~~ 0,60$ mq/mq
 - $S_{pp} = 0,10$ mq/mc
 - $H = 7,50$ m
 - $D_c = 5,00$ m
 - $D_f = 10,00$ m
 - $I_{alb} = 80$ alb/ha
3. Sono consentiti volumi aggiuntivi completamente interrati, in corrispondenza delle superfici coperte dei singoli edifici, che non fuoriescano su nessuno dei lati dal piano di campagna, tali da permettere la realizzazione di due livelli da destinare, a seconda delle esigenze, a parcheggio, deposito, ~~esposizione~~ o quant'altro necessario alla conduzione aziendale; i suddetti volumi non possono, in ogni caso, essere adibiti a luogo di lavoro, ai sensi del DLgs 81/2008, art. 65, fatta eccezione per eventuali deroghe previste, quando ricorrano particolari esigenze tecniche e con il consenso dell'organo di vigilanza.
4. Per la quota di S_{lp} eventualmente destinata ad attività commerciale, ai fini del calcolo degli standard urbanistici, ad ogni 100 mq di S_{lp} deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazi pubblici per verde e parcheggi, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinati a parcheggi pubblici, salvo quanto diversamente e ulteriormente previsto dalla Lr 1/2000.
5. Per la quota di S_{lp} eventualmente destinata ad attività direzionale ed uffici, ai fini del calcolo degli standard urbanistici, ad ogni 100 mq di S_{lp} deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazi pubblici per verde e parcheggi, escluse le sedi viarie, di cui

almeno la metà destinati a parcheggi pubblici.

6. In tali Zto, la trasformazione urbanistico-edilizia, consentita anche su una singola particella catastale ricadente nella presente Zto purché non ottenuta da frazionamento eseguito dopo la data di adozione del Puc, si attua mediante Ied, così come definito nel Ruec, o mediante permesso di costruire convenzionato, così come definito all'art. 28bis del Dpr 380/2001.
- ~~7. È consentita la realizzazione di alloggi ai fini dell'espletamento delle attività di guardiana, limitatamente ad una unità di superficie non superiore a 80 mq, per ciascuna attività produttiva indipendente.~~

Art. 28 - D3 Turistico-ricettiva

1. Tale Zto comprende aree produttive di tipo turistico-ricettivo.
2. Essa si articola in:
 - Zona D3.1 esistente
 - Zona D3.2 di progetto

Art. 29 - D3.1 Turistico-ricettiva esistente

1. Tali Zto comprendono le aree su cui sorgono attrezzature ed edifici, esistenti, a destinazione d'uso turistico-ricettiva prevalente.
2. Sono consentiti i seguenti interventi, così come definiti nel Ruec: la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione a parità di volume degli edifici.
3. *Ai fini del soddisfacimento dei parametri ecologici, l'indice di permeabilità, pari a 0,60 mq/mq, si applica agli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, nel qual caso la superficie permeabile Sp, che deve essere conservata o resa permeabile in modo profondo alle acque, deve essere non inferiore al 20% del lotto. Nel caso di demolizione e ricostruzione di fabbricati che occupano già tutto il sedime del lotto, oppure dovendo realizzare autorimesse interrato, va prevista la raccolta e la canalizzazione nel sottosuolo delle acque di prima pioggia raccolte dal tetto, terrazze e lastrici solari. È fatto obbligo, nel caso di demolizione e ricostruzione, la realizzazione di sistemi di coperture verdi con la dispersione delle acque di pioggia.*
4. I giardini, gli orti urbani, e, in generale, tutte le aree private destinate a verde, sono oggetto di interventi di riqualificazione e, se necessario, di potenziamento della vegetazione, escludendosi, comunque, l'uso agricolo del suolo.
5. Compatibilmente con i vincoli eventualmente esistenti, è consentita la realizzazione di elementi di arredo quali piscine, gazebo, pergolati, panchine, aiuole e fontane.
6. In tali Zto, la trasformazione urbanistico-edilizia si attua mediante Ied, così come definito nel Ruec.

Art. 30 - D3.2 Turistico-ricettiva di progetto

1. In tali Zto sono previste strutture di nuovo impianto per le quali sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: alberghi, ~~residenze turistico-alberghiere~~, ostelli e motel, *così come definiti nella nella Lr n.15/1984 e Lr n.17/2001.*
2. Sono consentite, inoltre, attività complementari, quali ristorazione, tavola calda, bar e simili e pubblici esercizi in genere.
3. Si applicano i seguenti parametri, rapporti e indici:
 - ~~Ruf = 0,60~~ 0,50 mq/mq
 - ~~Rcf = 0,40~~ 0,25 mq/mq
 - ~~Rp = 0,40~~ 0,60 mq/mq
 - Spp = 0,10 mq/mc
 - H = 7,50 m
 - Dc = 5,00 m

- Df = 10,00 m
- 4. Gli standard urbanistici sono previsti nella misura del 10% dell'intera Zto, da ripartire tra le singole tipologie secondo la normativa nazionale e regionale vigente.
- 5. Almeno il 70% delle superfici scoperte deve essere sistemato a verde e opportunamente attrezzato con percorsi pedonali, aree di sosta, gazebo e parchi giochi.
- 6. A servizio di ogni impianto, in aggiunta alla Spp, prevista nella misura di cui al precedente comma 3, sono previste aree per parcheggio, anche interrate, nella misura minima di 8,00 mq per ogni posto letto.
- 7. Per i parcheggi di cui al precedente comma 6 può essere utilizzato il residuo 30% di superficie scoperta non attrezzata a verde; nel caso occorra una maggiore superficie questa può essere reperita anche in aree che non formino parte del lotto, purché asservite all'albergo con vincolo permanente di destinazione a parcheggio, sempre che non siano sottratte a usi pertinenziali propri.
- 8. Alle strutture ricettive ricomprese in tali Zto si applica l'art. 4 della Lr 16/2000.
- 9. In tali Zto il Puc si attua mediante Ied, così come definito nel Ruec, o mediante permesso di costruire convenzionato, così come definito all'art. 28bis del Dpr 380/2001.

Art. 31 - Zto E Area agricola

1. Tali Zto comprendono le parti del territorio che costituiscono le unità morfologiche caratterizzate, nell'insieme, da sussistente prevalenza dello stato di natura o della utilizzazione a scopi colturali, rispetto ai suoli prevalentemente edificati e urbanizzati.
2. La zona agricola è articolata in due sottozone, ai sensi della Lr 14/1982, così come identificate in base ai loro caratteri distintivi prevalenti, e sono rispettivamente denominate:
 - Zona E1 – boschiva, pascoliva o incolta;
 - Zona E2 – seminativa o a frutteto.
3. In tali Zto il Puc si attua mediante Ied, così come definito nel Ruec.
4. Le previsioni, di cui ai successivi articoli, da 32 a 44, si applicano, per quanto compatibili, con le prescrizioni delle norme relative ai quadri vincolistici sovraordinati che eventualmente dovessero interessare la Zto E.

Art. 32 - Zto E Area agricola - recupero delle preesistenze

1. Gli interventi edilizi finalizzati alla realizzazione di funzioni abitative, *esclusivamente a carattere rurale*, e alla conduzione del fondo devono essere prioritariamente attuati mediante il recupero delle preesistenze, anche di tipologia rustica.
2. In particolare, le tipologie rustiche di cui al precedente comma 1, qualora ritenute non più funzionali alla conduzione del fondo, sono preferibilmente recuperate a fini abitativi.
3. Nei successivi articoli relativi alla Zto E, la manutenzione straordinaria deve intendersi senza la possibilità di incremento del carico urbanistico.

Art. 33 - Zto E Area agricola - nuova edificazione

1. L'edificabilità rurale comprende: edifici rurali necessari alla conduzione dell'azienda; annessi agricoli e manufatti strumentali per utilizzi ~~agrituristici~~ e di attività complementari e connesse alle attività primarie.
2. La nuova edificazione è sempre subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, quali vie di accesso, allacciamenti idrici, fognari ed energetici, ~~o di impianti sostitutivi~~ o all'impegno formalmente garantito del richiedente di realizzarli entro la conclusione dei lavori di trasformazione edilizia del fondo.
3. La nuova edificazione a scopo abitativo, consentita esclusivamente per realizzare abitazioni rurali, dovrà essere fisicamente collocata in posizioni che garantiscano la massima tutela della funzionalità del fondo ai fini produttivi, integrandosi, per quanto possibile, agli aggregati abitativi o agli edifici esistenti.

4. La nuova edificazione di edifici rurali, ove consentita, avviene solo in asservimento alle superfici colturali minime necessarie alla piena funzionalità produttiva ed economica dell'azienda.
5. La realizzazione di nuovi edifici rurali non può essere localizzata su superfici naturali e seminaturali (aree forestali-boschive, praterie), le quali concorrono però, con i parametri specifici, come appresso stabiliti, alla determinazione della superficie produttiva aziendale alla quale l'edificabilità rurale è riferita.
6. La costruzione di annessi agricoli è consentita qualora risulti commisurata alla capacità produttiva del fondo o alle reali necessità delle attività connesse; tali esigenze devono essere dimostrate dal piano di sviluppo aziendale.
7. Gli annessi agricoli, a meno di documentate controindicazioni di natura produttiva, dovranno essere collocati, per quanto possibile, in contiguità con il suddetto edificato.
8. La costruzione di annessi agricoli è consentita in tutte le zone E2, e nelle zone E1 incolte riconvertite ad usi agricoli, nel rispetto del parametro: 0,030 mq/mq.
9. I nuovi interventi dovranno essere effettuati nel rispetto degli allineamenti plano-altimetrici originali, delle preesistenze, delle tipologie caratteristiche degli insediamenti agricoli e dei materiali tradizionalmente impiegati.
10. Le costruzioni residenziali, non a diretto servizio della produzione agricola e delle esigenze dei lavoratori agricoli e dei loro familiari, sono incompatibili con le destinazioni d'uso delle zone agricole.
11. È esclusa la seconda casa di abitazione.
12. I titoli abilitativi edilizi in zona agricola saranno, in ogni caso, assoggettati ad atto d'obbligo unilaterale per quanto attiene alla destinazione d'uso, nei limiti indicati all'ultimo comma dell'art.19 del Dpr 380/2001.
13. Per gli indici e i parametri urbanistici si rimanda ai successivi artt. 42, 43 e 44.

Art. 34 - ~~Zto E Area agricola - ricoveri~~

- ~~1. È fatta salva la realizzazione di volumi per ricoveri, sia di autovetture sia di macchine agricole, completamente interrati, posti al di sotto del preesistente piano di campagna, aventi superfici utili lorde (Slp) non superiori a 100 mq e altezza utile (hu) non superiore a 4,00 m, da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, sia in edifici esistenti sia di progetto, in aggiunta, rispettivamente, ai volumi esistenti o consentiti.~~
- ~~2. I suddetti volumi dovranno risultare interrati lungo tutte le pareti laterali, a meno della porzione corrispondente alla rampa di accesso, per una larghezza non superiore a 4,00 m.~~
- ~~3. L'estradosso delle strutture di copertura dei suddetti volumi non dovrà sporgere dal preesistente piano di campagna e dovrà essere opportunamente rinaturalizzato mediante idonee coperture vegetali, qualora sia collocato fuori dalla superficie coperta di edifici esistenti.~~
- ~~4. Nel caso di nuova edificazione rurale, i suddetti volumi dovranno trovare obbligatoria collocazione al di sotto della superficie coperta dei volumi fuori terra.~~

Art. 35 - Zto E Area agricola - divieti

1. Nelle aree ricadenti nella Zto E è vietata:
 - ogni attività comportante trasformazioni del suolo per finalità diverse da quelle legate alla produzione vegetale, all'allevamento animale (*sempre che la specifica attività di allevamento sia classificata insalubre ai sensi dell'art.216 TULLSS*) o alla valorizzazione dei relativi prodotti, nonché ad attività connesse e compatibili;
 - ogni lottizzazione a scopo edilizio;
 - l'apertura di strade interpoderali che non siano strettamente necessarie per l'utilizzazione agricola e forestale del suolo.
2. L'edificabilità è vietata nelle parti di territorio:
 - a) connotate dalla presenza di fenomeni di instabilità dei versanti, a norma dei piani di assetto idrogeologico;
 - b) ricadenti in terreni compresi entro una fascia altimetrica di 30 m al di sotto dei crinali

- e al di sopra delle incisioni idrogeologiche;
- c) ricadenti nelle aree assoggettate a eventuali vincoli di inedificabilità.
3. È vietato l'abbattimento e ogni grave indebolimento della capacità vegetativa di alberi che abbiano particolare valore naturalistico e ambientale.
 4. Il Comune può autorizzare l'abbattimento di alberature solo per inderogabili esigenze di pubblica utilità o per la realizzazione di nuove costruzioni, sempre che venga accertata l'impossibilità di soluzioni tecniche alternative, attestata dal responsabile dell'Ufficio tecnico comunale (Utc), previa acquisizione dei pareri degli organi competenti, quando dovuti.
 5. Nelle zone vincolate per scopi idrogeologici o forestali, prima di iniziare qualsiasi costruzione, deve essere presentata regolare dichiarazione all'organo competente a norma dell'art. 20 del RD 1126/1926.

Art. 36 - Zto E Area agricola - titolarità e responsabilità dell'intervento

- ~~1. Nelle zone agricole, i titoli abilitativi alla edificazione residenziale, consentita esclusivamente per realizzare abitazioni rurali a supporto della conduzione del fondo, possono essere rilasciati esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia ovvero ai proprietari concedenti, nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere, in quanto equiparabili perché aventi le medesime caratteristiche degli imprenditori agricoli professionali ai sensi dell'art.1 del DLgs 99/2004.~~
- ~~2. Le suddette caratteristiche soggettive del richiedente possono essere attestate da documentazione in originale.~~
- ~~3. Qualora, al momento della richiesta, si fosse prodotta solo autodichiarazione, all'atto del rilascio del titolo abilitativo edilizio dovrà essere prodotta la documentazione in originale attestante le suddette caratteristiche soggettive, se disponibile, in mancanza della quale il Responsabile Utc è tenuto a disporre obbligatoriamente la verifica della veridicità di quanto dichiarato mediante controlli formali e appositi sopralluoghi.~~
4. Il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per costruzioni destinate ad uso residenziale *a carattere rurale*, in debita correlazione a piani o programmi aziendali, è subordinato alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo che preveda, a carico del destinatario dei suddetti titoli e dei suoi aventi causa, i seguenti impegni:
 - a) l'esercizio effettivo dell'attività agricola;
 - b) la conservazione della destinazione residenziale e agricola dell'edificio;
 - c) l'effettuazione di idonee prestazioni finalizzate al presidio e alla tutela del fondo.
5. Al fine di garantire un'effettiva azione di presidio e tutela del territorio, nell'atto unilaterale d'obbligo di cui al precedente comma 4, il destinatario delle suddette autorizzazioni edilizie si impegna, inoltre, a effettuare le seguenti opere:
 - a) manutenzione dei terrazzamenti presenti nei terreni asserviti nel rispetto delle tecniche tradizionali in muratura a secco con pietra locale;
 - b) pulizia e manutenzione periodica dei rii che attraversano o delimitano i terreni asserviti;
 - c) pulizia e manutenzione, almeno annuale, di tutte le percorrenze carrabili e pedonali, attuali e catastali, che attraversano o delimitano i terreni asserviti, per almeno 3,00 m di profondità su ogni lato del tracciato medesimo.
6. Qualora insistano sul fondo episodi di degrado, frane, smottamenti, erosioni incanalate e superficiali e quant'altro comprometta l'equilibrato assetto complessivo del territorio, è fatto obbligo al titolare del fondo di provvedere a opere di sistemazione, sulla base di specifico progetto redatto utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica.

Art. 37 - Zto E Area agricola - accorpamento dei suoli

1. L'asservimento e il conseguente accorpamento di suoli ai fini edificatori sono consentiti esclusivamente per la realizzazione di residenze agricole.
2. È escluso, in ogni caso, l'accorpamento derivante dall'asservimento dei suoli ai fini della

- realizzazione di volumi non residenziali destinati alla conduzione del fondo, i quali possono essere realizzati esclusivamente in stretta connessione con i rispettivi singoli suoli agricoli su cui si genera la relativa capacità edificatoria.
3. Alla composizione del lotto in zone agricole possono concorrere aree anche non contigue tra loro, purché appartenenti alla stessa proprietà e/o asservite con atto d'obbligo notarile da parte del proprietario a beneficio dell'intervento richiesto.
 4. Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di suoli a condizione che sulle aree asservite venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare successivamente su apposita mappa catastale depositata presso l'Utc.
 5. In ogni caso, l'asservimento non può consentirsi per volumi superiori a 500 mc.
 6. Per le attività agricole che insistono, in forma documentata, su terreni ricadenti in comuni limitrofi, è ammesso l'accorpamento dei volumi sul fondo insistente nel Comune.
 7. L'accorpamento è consentito anche fra le sottozone agricole E1 ed E2 nel qual caso, per ciascuna tipologia di suolo agricolo, si dovrà applicare il rispettivo indice di fabbricabilità fondiario (Iff) fissato per le suddette sottozone agricole.
 8. Nel caso di accorpamento di suoli da comuni limitrofi, all'atto della richiesta di autorizzazione edilizia è necessario produrre certificazione del comune in cui è ubicato il suolo che si intende asservire, da cui risulti la relativa classificazione tipologica, ai sensi del punto 1.8 dell'Allegato alla Lr 14/1982, che ne consenta la equiparazione esclusivamente alla sottozona agricola E2 ovvero alla sottozona agricola E1, anche nel caso di suoli agricoli a più vantaggiosa potenzialità edificatoria.
 9. Presso l'Utc, a cura del Responsabile Utc, sarà tenuta e progressivamente aggiornata una planimetria catastale sulla quale verranno individuati i terreni agricoli cui si applica il vincolo derivante da ogni autorizzazione edilizia rilasciata.
 10. Tutte le aree la cui cubatura è utilizzata a fini edificatori restano vincolate alla inedificabilità e sono evidenziate, a cura del Responsabile Utc, sulla planimetria catastale, di cui al precedente comma 9, tenuta in pubblica visione.
 11. I dati catastali relativi ai terreni vincolati devono essere anche iscritti in uno specifico Registro Fondiario appositamente istituito presso lo stesso Utc.
 12. Il dirigente Utc attesta, per ciascun permesso di costruire rilasciato, che le superfici agricole di riferimento non abbiano concorso a determinare accorpamento dei suoli finalizzati alla realizzazione di altri edifici in zona agricola. Tale attestazione è parte integrante del dispositivo autorizzatorio.

Art. 38 - Zto E Area agricola - norme costruttive e di inserimento ambientale

1. I progetti di intervento dovranno tenere conto della distribuzione dei volumi edificati circostanti e delle piantumazioni esistenti, con divieto di utilizzo di materiali e forme non in sintonia con le pregresse caratteristiche edilizie, storiche e architettoniche.
2. Ogni nuovo edificio deve essere inserito organicamente nel complesso delle strutture e attrezzature, esistenti o da progettare, a servizio del fondo agricolo.
3. In rapporto alla configurazione del suolo e all'assetto idrogeologico, non sono ammesse modifiche delle quote altimetriche e dell'andamento naturale del deflusso delle acque superficiali, fatto salvo quanto derivante dalle normali operazioni colturali, ivi incluse quelle finalizzate alla riconversione agricola o boschiva delle aree in abbandono.
4. Non è consentita la modifica degli elementi caratteristici del paesaggio agrario, quali il sistema dei sentieri, i manufatti di contenimento dei terreni, la rete della minuta idrografia superficiale.
5. Non è consentito il deposito, anche temporaneo, di materiali di risulta, da costruzione, inerti, rottami e assimilati.
6. È fatta salva la realizzazione di opere per l'adeguamento della rete dei sottoservizi, ai sensi del D.M.LL.PP. 04.02.1977, nonché del sistema delle linee su ferro, nel rispetto delle finalità di tutela e delle modalità di intervento di cui alle presenti Nta.
7. È fatta salva la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche e simili, impianti per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile e simili, nonché di percorsi con superficie non impermeabilizzata di larghezza non superiore ai 3,00 m, quali piste

- ciclabili, equestri o per funzioni di servizio, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e tutela dei beni interessati o di consentire il godimento del paesaggio e il raggiungimento dei punti panoramici.
8. Gli interventi di consolidamento di pendici e quant'altro assimilabile devono essere condotti nel rispetto della configurazione naturale dei luoghi e, ove non ostino particolari esigenze di stabilità non altrimenti soddisfacibili, privilegiando l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica.
 9. L'insieme delle suddette opere non deve, in ogni caso, avere caratteristiche, dimensioni e sviluppo tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei contesti territoriali interessati.
 10. Le trasformazioni edilizie e urbanistiche devono qualificarsi come componenti del paesaggio in cui sono inserite e migliorare, se necessario, le condizioni della stabilità dei suoli e l'equilibrio idrogeologico, privilegiando materiali a basso impatto ambientale con prevalente carattere di biocompatibilità.
 11. In rapporto agli insediamenti, agli edifici e ai manufatti rurali esistenti, sono ammesse le trasformazioni fisiche indirizzate al recupero delle caratteristiche tipologiche originarie, nonché dei valori testimoniali delle attività colturali connesse.
 12. Nelle nuove costruzioni e nel recupero delle esistenti si dovranno osservare le seguenti norme:
 - a) i tetti dovranno prevedere falde regolari con pendenza non superiore al 35%; manto di copertura in coppi o tegole di forma analoga;
 - b) le cornici dovranno essere sagomate secondo la tipologia esistente e comunque con sporgenza non superiore a 50 cm;
 - c) le murature esterne dovranno essere a faccia a vista o intonacate con coloriture tenui di tipo tradizionali, essendo escluse finiture con materiale ceramico o similare (piastrelle, mosaici, ecc.);
 - d) la tinteggiatura sarà scelta entro la gamma dei colori riscontrabili negli edifici rurali esistenti e sarà specificamente approvata dall'Utc, eventualmente su campionatura a richiesta;
 - e) i fori di finestre saranno rettangolari con base costituita dal lato minore; la dimensione massima della base e dell'altezza sarà, rispettivamente, di 1,00 m e di 1,50 m;
 - f) i serramenti di porte e finestre saranno in legno, esclusi eventualmente i portoni delle autorimesse, non essendo ammesse superfici a sbalzo, se non di limitate dimensioni e in corrispondenza di porte esterne.
 13. La tipologia degli annessi rurali e delle altre pertinenze dovrà essere formalmente e strutturalmente inserita armonicamente nei caratteri predominanti della zona.
 14. Le recinzioni dovranno essere realizzate preferibilmente in pietrame a secco o, in alternativa, mediante palizzata in legno con rete metallica di altezza non superiore a 1,50 m, accoppiate a siepi o a filari di alberi di altezza libera.
 15. In contiguità con centri abitati o nuclei edilizi, le recinzioni possono essere costituite da blocchi di tufo a faccia a vista di altezza non superiore a 1,20 m, eventualmente accoppiate a siepi o a filari di alberi di altezza libera.
 16. Le suddette recinzioni, qualora prospicienti a strade vicinali o interpoderali, dovranno distare non meno di 2,00 m dal relativo asse.
 17. Eventuali nuove strade e/o eventuali nuovi accessi carrai necessari al collegamento dei fondi dovranno utilizzare preferibilmente i tracciati esistenti, privilegiando l'utilizzo di viottoli, capezzagne, sentieri e quant'altro abbia già lasciato tracce evidenti sul suolo.
 18. Nuovi tracciati stradali possono essere realizzati, nel caso di risistemazioni fondiarie anche parziali, in ragione della dimensione aziendale; in tal caso, il progetto della nuova soluzione viabilistica dovrà indicare le modalità costruttive atte a garantire un corretto inserimento ambientale, la salvaguardia dendrologica, la stabilità geomorfologica dei terreni e la continuità idraulica.
 19. È consentita la realizzazione delle necessarie strade interpoderali, aventi sezione trasversale lorda non superiore a 4,00 m e il cui fondo sarà in terra battuta opportunamente stabilizzata, senza applicazione di pavimentazioni impermeabili.
 20. I muri di sostegno o i loro rifacimenti dovranno essere realizzati in pietrame di tufo e,

qualora per motivi geotecnici si dovesse fare ricorso ad opere in cemento armato, le stesse dovranno essere rivestite da lastre di tufo o materiali lapidei.

21. *La realizzazione degli interventi consentiti in questa Zto devono garantire, ove possibile, il mantenimento delle visuali verso i paesaggi di pregio attraverso l'impiego di strutture vegetali (alberature, siepi) per mitigare le visuali in contrasto con il paesaggio circostante.*

Art. 39 - Zto E Area agricola - edifici esistenti

1. Ai fini di quanto previsto nel presente Titolo, il termine edificio è riferito soltanto agli immobili che abbiano caratteristiche di solidità, stabilità e durata, ancorché in condizioni di abbandono o avanzato degrado, soprattutto in relazione ai materiali impiegati nel complesso della costruzione.
2. Non sono considerati edifici i manufatti che abbiano caratteristiche di precarietà quali baracche, tettoie e simili realizzati in legno o privi di tamponamento o con tamponamenti totalmente o parzialmente in legno o materiali simili.
3. I manufatti legittimamente realizzati non considerati edifici possono essere oggetto di intervento, a parità di volume, al fine di garantirne la solidità, stabilità e durata, purché la nuova destinazione sia funzionale all'uso agricolo, essendo esclusa la destinazione residenziale.
4. Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia, senza incremento di superfici e volumi, anche mediante l'integrale demolizione e ricostruzione; in tale ultimo caso, è possibile la deroga agli indici fondiari e ai lotti minimi di cui alle presenti Nta, purché l'insufficiente dimensione del terreno non dipenda da un frazionamento eseguito in data posteriore al rilascio del titolo abitativo che ha consentito tali volumi e superfici.
5. Negli edifici esistenti possono essere mantenute le destinazioni abitative in atto, purché rurali a servizio di attività agricole, essendo sempre possibile la conversione a funzioni connesse con le attività agro-silvo-pastorali e con attività agrituristiche di cui alla Lr 41/1984.
6. È consentito il recupero dei volumi abitativi e rurali degli edifici esistenti in zona agricola non più funzionali alla conduzione del fondo, esclusivamente per realizzare abitazioni rurali e relative pertinenze.

Art. 40 - Zto E Area agricola - agriturismo

1. Le iniziative agrituristiche possono essere attivate solo dagli imprenditori agricoli regolarmente iscritti nell'elenco regionale degli operatori agrituristiche, di cui *alla Lr n.15/2008 all'art. 5 della Lr 41/1984*, in quanto coltivatori di un fondo agricolo di almeno 10.000 mq.
2. Per i coltivatori diretti o per gli imprenditori agricoli a titolo principale, è consentita la trasformazione o utilizzazione dei fabbricati di servizio in residenze a scopo agrituristiche, da assoggettare alle norme della *Lr n.15/2008 e suo regolamento di attuazione Dpgrc n.18/2009 Lr 41/1984*.
3. In caso di cessazione dell'attività agrituristiche, dovranno essere ripristinate le destinazioni d'uso antecedenti alle trasformazioni finalizzate all'attività stessa, eventualmente anche mediante gli idonei interventi edilizi di ripristino funzionale.

Art. 41 - Zto E Area agricola - elaborati progettuali

1. A corredo delle domande di autorizzazione per interventi in zona agricola, oltre ai documenti di rito e a quanto già previsto dal Ruec, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
 - a) elaborato di progetto consistente in una planimetria, in scala non inferiore a 1:500, in cui siano indicati, ed esattamente localizzati, l'insieme degli elementi che concorrono

- all'organizzazione funzionale del fondo nel suo complesso, con riferimento alla residenza, compresi gli annessi rustici, agli spazi di ricovero, di sosta e manovra dei veicoli, alle eventuali recinzioni e alla sistemazione delle alberature, ove previste;
- b) relazione illustrativa del progetto in cui si indicheranno gli indirizzi produttivi, il riparto colturale, eventuali forme di riconversione aziendale o di ristrutturazione fondiaria, il carico umano, il fabbisogno di stanze e di fabbricati di servizio conseguenti alle strutture produttive e alla capacità zootecnica;
 - c) elaborati cartografici, in scala non inferiore ad 1:1.000, che correlino la superficie aziendale e le aree di intervento edificatorio al territorio circostante, alle sue infrastrutture con particolare riferimento al sistema idrografico e viabilistico, alle fonti di approvvigionamento idrico, ai modi di smaltimento e di depurazione degli scarichi idrici inquinanti, alla rete elettrica, idrica o all'impiantistica sostitutiva degli allacciamenti e quant'altro di interesse urbanistico e ambientale.
2. I progetti edilizi dovranno opportunamente contenere il rilievo dendrologico e l'indicazione sulla planimetria generale, in scala non inferiore a 1:500, delle varie essenze legnose esistenti, oltre ad essere corredati da una documentazione fotografica dello stato di fatto.

Art. 42 - Zto E Area agricola - E1 boschiva, pascoliva o incolta

1. *Le Zto E1 corrispondono alle "Aree agricole di valore paesaggistico" di cui al Ptcp di Avellino e sono da considerarsi parti integranti del Corridoio Ecologico Comunale.*
2. Nella sottozona E1 incolta sono consentite le riconversioni a usi agricoli o boschivi, sempre che ciò non comporti sostanziali modifiche della configurazione del suolo e dell'assetto idrogeologico.
3. Sono ammessi gli interventi di nuova edificazione non residenziale solo sui suoli "incolti" della Zto E1, ad esclusione, quindi, di quelli boschivi e pascolivi, e solo in caso di riconversione a usi agricoli o boschivi avvenuta, con riferimento all'intero fondo, da almeno 3 anni e comprovata da idonea certificazione.
4. Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo professionale non è possibile superare il rapporto di 0,001 metri quadri di Superficie lorda interna di pavimento (Slp) per metro quadro di Superficie territoriale, fino ad un massimo di 500 metri cubi di volumetria, da realizzarsi su un fondo unico di almeno mq 5000 in caso di lotti non contigui.
5. La costruzione di annessi agricoli è consentita nel rispetto dell'indice di ~~0,030~~ 0,005 mq/mq.
6. Il lotto minimo è rappresentato dall'unità aziendale minima, la quale non può, in ogni caso, essere fissata al di sotto di 10000 mq salvo che, in presenza di produzioni agricole ad alto rendimento, quale coltura prevalente nell'ambito dell'azienda, da dichiarare nel piano aziendale, non si dimostri una diversa dimensione che non potrà comunque mai essere inferiore ai 5000 mq.
7. È ammesso ai sensi del punto 1.8 dell'allegato alla L.R. 14/82, l'accorpamento di lotti di terreni non contigui a condizione che sull'area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare successivamente su apposita mappa catastale depositata presso l'Ufficio tecnico comunale.
8. Per le aziende che insistono su terreni di Comuni limitrofi, è ammesso l'accorpamento dei volumi nell'area di un solo Comune.
9. Nella realizzazione di nuovi edifici rurali dovrà essere sempre garantito il rispetto dei requisiti di abitabilità minimi individuati dalla legge 219/81, con un minimo di 45 mq utili abitabili, e comunque nel rispetto dei parametri di edificabilità previsti al secondo comma.

Art. 43 - Zto E Area agricola - E2 seminativa o a frutteto

1. *Le Zto E1 corrispondono alle "Aree agricole di valore strategico" di cui al Ptcp di Avellino.*
2. La sottozona E2 identifica le parti del territorio ricadenti in zona agricola connotate dalla appartenenza alla classificazione dei suoli a seminativo e a frutteto, distinti in castagneto da frutto, oliveto, vigneto e nocciolo.

3. Sono ammessi interventi relativi alla costruzione di nuovi edifici a scopo residenziale, connessi destinati ad abitazioni rurali connesse alla conduzione del fondo agricolo, purché il richiedente sia compreso tra i soggetti di cui all'art. 36.
4. Ove, con riferimento allo stato della proprietà alla data di adozione del Puc, i manufatti esistenti, aventi destinazione residenziale abitativa rurale o per usi accessori, abbiano consistenza uguale o superiore a quella derivante dall'applicazione degli indici edificatori prescritti nei commi successivi, non è consentita alcuna ulteriore edificazione a scopo residenziale o accessorio.
5. Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo professionale non è possibile superare il rapporto di 0,01 metri quadri di Superficie lorda interna di pavimento (Slp) per metro quadro di Superficie territoriale, fino ad un massimo di 500 metri cubi di volumetria, da realizzarsi su un fondo unico di almeno mq 5000 in caso di lotti non contigui.
6. Nel computo dei volumi abitativi residenziali rurali di cui ai commi precedenti non sono da conteggiarsi i volumi finalizzati alla conduzione del fondo quali stalle, silos, magazzini e locali per la lavorazione dei prodotti agricoli, in funzione della conduzione del fondo e delle sue caratteristiche colturali e aziendali documentate, nonché gli impianti per la raccolta e la lavorazione dei prodotti lattiero-caseari.
7. *La costruzione di annessi agricoli è consentita nel rispetto dell'indice di 0,015 mq/mq.*
8. Le distanze e altezze da osservare nella edificazione sono le seguenti:
 - a) distanza dai confini: 5,00 m;
 - b) distacco tra corpi di fabbrica ad uso residenziale abitativo rurale: 10,00 m;
 - c) distanza dalle strade: secondo Dm 1404/1968 e nuovo codice della strada (Ncs), fermo restando la distanza minima di 10,00 m per strade comunali così come definite nel regolamento stradale approvato dal Comune relativamente alle nuove costruzioni, mentre per gli ampliamenti è sufficiente non sopravanzare l'edificio preesistente in direzione della strada;
 - d) altezza massima: 7,50 m per le abitazioni.

Art. 44 - Zto E Area agricola - E2 seminativa o a frutteto: impianti serricoli

1. Nelle zone agricole E2 è ammessa la costruzione di serre intese quali strutture idonee a determinare condizioni agronomiche ottimali per la messa a dimora, sviluppo e produzione delle colture protette.
2. La costruzione di impianti serricoli è consentita secondo le modalità della Lr 8/1995 e smi.
3. Per serre si intendono impianti stabilmente infissi nel suolo, prefabbricati o costruiti in opera, destinati esclusivamente a determinare specifiche e controllate situazioni microclimatiche funzionali allo sviluppo di particolari colture.
4. Tali impianti possono essere distinti in serre con copertura solo stagionale e serre con copertura permanente.
5. Le serre, per non essere considerate costruzioni, devono avere le superfici di involucro realizzate con materiali che consentono il passaggio della luce e avere altezza massima di 3,00 m in gronda e di 5,00 m al culmine, se a falda, e di 4,00 m, se a copertura piana.
6. Il rapporto di copertura non deve superare il 30% della superficie fondiaria del lotto e le distanze dai confini e dal ciglio stradale devono essere di almeno 10,00 m.
7. Il volume delle serre non rientra nell'applicazione dell'Iff.
8. Le serre di tipo stagionale vanno sottoposte ad autorizzazione e sono consentite esclusivamente nelle zone agricole E2, di cui al precedente art. 43, con esclusione delle zone agricole E1, di cui all'art. 42.
9. Le serre di tipo permanente sono considerate come annessi rustici e sottoposte al rilascio di permesso di costruire non oneroso e sono consentite solo nelle parti di zona agricola escluse da qualsiasi tipo di vincolo.
10. Nella realizzazione degli impianti serricoli è vietato il ricorso a opere murarie eccedenti il piano di campagna o l'utilizzazione di pannelli prefabbricati che richiedano l'esecuzione di opere murarie, ovvero di altre tecniche di posa in opera che non ne consentano l'immediato e semplice smontaggio.
11. Sono consentite solo opere murarie, non continue, entroterra, strettamente necessarie all'ancoraggio al suolo di detti impianti.

12. Per l'installazione di serre, la distanza non può essere inferiore a 6,00 m dai fondi confinanti, a 10,00 m dalla viabilità pubblica, a 10,00 m dai fabbricati destinati a civili abitazioni.
13. Al fine di tutelare i valori storici e culturali del paesaggio agrario, l'installazione delle serre è consentita nelle aree ad alberazione nulla o rada, con esclusione dei terreni particolarmente acclivi o sistemati a terrazze e dei terreni compresi entro una fascia altimetrica di 30 m al di sotto dei crinali o al di sopra delle incisioni idrogeologiche.
14. Gli impianti non possono costituire aggregazioni compatte, e devono assicurare fasce perimetrali non impermeabilizzate e idonee al deflusso delle acque.
15. È consentita la realizzazione di vasche entrotterra per la raccolta e l'accumulo delle acque meteoriche, che, se riutilizzate anche ai fini irrigui, devono prevedere un sistema di depurazione valutato dall'ente competente in materia ambientale (Arpac).
16. L'installazione di serre non è consentita nelle aree corrispondenti ai vincoli di cui all'art. 142 del DLgs 42/2004.
17. Per il rilascio del titolo abilitativo gratuito relativo alle costruzioni di cui al presente articolo, i richiedenti dovranno essere comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 36.

Art. 45 - Zto F Area per attrezzature riabilitative e servizi alla terza età

1. Tale Zto comprende le aree per attrezzature riabilitative e servizi alla terza età, *quali centri per anziani diurni e notturni strutture sociali per anziani come definite dal Regolamento n.4/2014, centri di riabilitazione psicomotoria, residenze sanitarie assistenziali, orti e parchi sociali, ecc..*
2. Essa si articola in:
 - Zona F1 esistente
 - Zona F2 di riconversione
3. Sono consentiti i seguenti interventi, così come definiti nel Ruec: la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione, salvo quanto previsto dall'art. 20.
4. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, di cui al precedente comma, possono essere attuati con incremento di superficie utile netta, pari al 20% di quella esistente.
5. *Ai fini del soddisfacimento dei parametri ecologici, l'indice di permeabilità, pari a 0,60 mq/mq, si applica agli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, nel qual caso la superficie permeabile Sp, che deve essere conservata o resa permeabile in modo profondo alle acque, deve essere non inferiore al 20% del lotto. Nel caso di demolizione e ricostruzione di fabbricati che occupano già tutto il sedime del lotto, oppure dovendo realizzare autorimesse interrato, va prevista la raccolta e la canalizzazione nel sottosuolo delle acque di prima pioggia raccolte dal tetto, terrazze e lastrici solari.*
6. I giardini, gli orti, e, in generale, tutte le aree private destinate a verde, sono oggetto di interventi di riqualificazione e, se necessario, di potenziamento della vegetazione, escludendosi, comunque, l'uso agricolo del suolo.
7. Compatibilmente con i vincoli eventualmente esistenti, è consentita la realizzazione di elementi di arredo quali piscine, gazebo, pergolati, panchine, aiuole e fontane.
8. In tali Zto, la trasformazione urbanistico-edilizia si attua mediante Ied, così come definito nel Ruec.

Art. 46 - Standard urbanistici

1. Rappresentano la dotazione minima inderogabile di spazi e attrezzature di uso pubblico necessari per le diverse Zto secondo quanto previsto dal Puc e in osservanza della normativa nazionale e regionale vigente.
2. Tali aree sono generalmente ricavate e attrezzate all'interno della Zto C.
3. Gli standard urbanistici, previsti al di fuori dalle Zto C, sono realizzati e/o gestiti, in via prioritaria, dal soggetto proprietario del suolo, sulla base di apposita convenzione

- pluriennale con il Comune tesa a stabilire le modalità di esercizio finalizzate all'uso pubblico e di fruizione nonché le tariffe da praticare nel caso tale uso sia a titolo oneroso.
4. Le tipologie costruttive dei manufatti da realizzare, nonché lo schema di atto convenzionale che disciplina le modalità di svolgimento delle attività e il rapporto pubblico-privato, sono oggetto di apposito regolamento da approvarsi con deliberazione di Consiglio comunale.
 5. Nel caso di inerzia o rifiuto all'attuazione delle previsioni da parte dei soggetti proprietari dei suoli, il Comune fissa un termine decorso il quale si sostituisce ad essi sperando le relative procedure di legge.
 6. Gli standard urbanistici, esistenti e di progetto, all'interno del Puc sono relativi a:
 - a) attrezzature per l'istruzione di base e dell'obbligo;
 - b) spazi di uso pubblico attrezzati;
 - c) parcheggi;
 - d) attrezzature di interesse comune;
 - e) attrezzature religiose.
 7. Gli standard urbanistici residenziali sono previsti nella misura di 24 mq/abitante, ripartiti in maniera tale che siano assicurate le seguenti quantità minime:
 - a) attrezzature per l'istruzione di base e dell'obbligo 4,5 mq/abitante;
 - b) spazi di uso pubblico attrezzati 9 mq/abitante;
 - c) parcheggi 2,5 mq/abitante;
 - d) attrezzature di interesse comune 2 mq/abitante;
 - e) attrezzature religiose 5.000 mq.
 8. Le attrezzature per l'istruzione di base e dell'obbligo, esistenti (sigle in minuscolo) e di progetto (sigle in maiuscolo), si articolano in:
 - asilo nido: an
 - scuola materna: s
 - scuola elementare: se
 9. Le attrezzature per l'istruzione di base, di cui al precedente comma 8, sono da considerarsi opere di urbanizzazione secondaria.
 10. Gli spazi di uso pubblico attrezzati, esistenti (sigle in minuscolo) e di progetto (sigle in maiuscolo), si articolano in:
 - giardino o arredo urbano: vv
 - gioco e sport: vg
 11. Con riferimento agli spazi di uso pubblico attrezzati, di cui al precedente comma 10, giardini e arredi urbani, quali aiuole, piste pedonali, nuclei gioco per bambini e spazi di verde attrezzato (vv) sono da considerarsi opere di urbanizzazione primaria; i campi per il gioco del calcetto, del tennis, della pallavolo e del basket (vg) sono da considerarsi opere di urbanizzazione secondaria.
 12. Nelle aree destinate a spazi attrezzati a giardino e arredo urbano è consentita esclusivamente la realizzazione dei manufatti necessari per la gestione, l'utilizzo e l'arredo delle aree stesse, privi di componente volumetrica, compatibili con la sistemazione a verde.
 13. Sulle aree scoperte è consentita esclusivamente la realizzazione di attrezzature per il gioco libero prive di componente volumetrica.
 14. Nelle aree destinate a spazi attrezzati per il gioco e lo sport è consentita esclusivamente la realizzazione dei manufatti necessari per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi compatibili con la componente volumetrica strettamente necessaria al funzionamento dell'impianto.
 15. È ammessa la installazione di strutture di supporto (chioschi, spogliatoi, locali di servizio, gazebo, palchi, tribune, ecc.) da realizzare in materiali ecocompatibili e con caratteristiche di smontabilità.
 16. I parcheggi di uso pubblico, esistenti (sigle in minuscolo) e di progetto (sigle in maiuscolo), si intendono a raso e sono indicati con la sigla: p
 17. I parcheggi, di cui al precedente comma 16, sono da considerarsi opere di urbanizzazione primaria.
 18. Per i parcheggi a raso si deve sempre prevedere la sistemazione a verde degli spazi e l'arredo urbano con particolare riferimento alla realizzazione delle necessarie canalizzazioni.
 19. Le attrezzature di interesse comune, esistenti (sigle in minuscolo) e di progetto (sigle in maiuscolo), si articolano in:
 - municipio: i1

- cimitero: i2
 - centri sociali: i3
20. Le attrezzature di interesse comune, di cui al precedente comma 19, sono da considerarsi opere di urbanizzazione secondaria.
 21. Le attrezzature religiose, esistenti (sigle in minuscolo) e di progetto (sigle in maiuscolo), si articolano in:
 - attrezzature religiose: re
 22. Le attrezzature religiose, di cui al precedente comma 21, sono da considerarsi opere di urbanizzazione secondaria.
 23. Le attrezzature religiose sono assoggettate agli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti nel Ruec.
 24. Nei casi in cui gli standard urbanistici comportano la realizzazione di nuove costruzioni o la ristrutturazione degli edifici esistenti, l'edificazione è ammessa nel rispetto dei seguenti parametri, rapporti e indici:
 - Rcf = 0,20 mq/mq
 - Rp = ~~0,40~~ 0,60 mq/mq
 - H = 4,50 m
 - Df = 5,00 m
 - Dc = 10,00 m
 - ~~25. È possibile la predisposizione di nuovi volumi completamente interrati destinati a per parcheggi, magazzini, depositi, impianti tecnologici, disposti anche su due livelli, in corrispondenza della Se dei volumi di nuova edificazione.~~
 26. *La realizzazione degli interventi consentiti in questa Zto devono garantire, ove possibile, il mantenimento delle visuali verso i paesaggi di pregio attraverso l'impiego di strutture vegetali (alberature, siepi) per mitigare le visuali in contrasto con il paesaggio circostante.*

Art. 47 - Standard urbanistici - edilizia residenziale sociale

1. Tale area individua l'ambito territoriale così come definito dall'art. 1, comma 258, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2008 - G.U. n. 300 del 28 dicembre 2007).
2. In tale ambito è consentita la trasformazione da parte dei proprietari, singoli o in forma consortile, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in rapporto al fabbisogno locale, così come determinato con apposita delibera di Consiglio Comunale. In tale ambito è possibile prevedere, inoltre, l'eventuale fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale, con patto di futura vendita.
3. Gli interventi di trasformazione devono perseguire gli obiettivi di sostenibilità ed attenersi ai criteri generali per l'ottenimento della qualità urbana di cui alle "Linee guida in materia di edilizia residenziale sociale (art. 10 della Legge 23 maggio 2014, n. 80)", approvate con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 356 dell'8 agosto 2014 (B.U.R.C n.58 dell'11 agosto 2014).
4. Gli standard urbanistici da realizzare a servizio dell'edilizia residenziale sociale sono limitate alle seguenti quantità minime:
 - a) spazi di uso pubblico attrezzati 9 mq/abitante;
 - b) parcheggi 2,5 mq/abitante.
5. *La realizzazione degli interventi consentiti in questa Zto devono garantire, ove possibile, il mantenimento delle visuali verso i paesaggi di pregio attraverso l'impiego di strutture vegetali (alberature, siepi) per mitigare le visuali in contrasto con il paesaggio circostante.*
6. In tali Zto il Puc si attua mediante Pua, così come definito nel Ruec, o mediante permesso di costruire convenzionato, così come definito all'art. 28bis del Dpr 380/2001.

CAPITOLO II - VIABILITA'

Art. 48 - Viabilità esistente

1. Le zone destinate alla viabilità sono inedificabili.
2. La viabilità veicolare si distingue in:
 - strada di tipo C - extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine;
 - strada di tipo E - urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata;
 - strada di tipo F - locale: strada urbana o extraurbana, opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 del DLgs n. 285/1992, non facente parte degli altri tipi di strade.
3. La viabilità veicolare è individuata con apposita simbologia sugli elaborati grafici intitolati "Sistema della mobilità esistente", ed è assoggettata agli interventi espressamente evidenziati.
4. La viabilità veicolare, anche esistente, è sempre assoggettabile ad interventi di riqualificazione miranti a regolarizzarne il tracciato e la sezione.
5. Le strade extraurbane vanno adeguate alla larghezza minima prevista dalla normativa.
6. Tutti i tratti della rete viaria che risultano sprovvisti di pavimentazione sono oggetto di un programma di interventi volto a realizzarne il manto stradale.
7. Le indicazioni, contenute negli appositi elaborati grafici, di cui al precedente comma 3, riguardanti il tracciato e le intersezioni, non hanno valore strettamente prescrittivo, in quanto l'esatto andamento e le dimensioni di tali opere è definito in fase progettuale, nella quale dovranno essere previsti percorsi pedonali protetti e/o percorsi ciclabili, ove tecnicamente realizzabili.
8. L'Ac possiede diritto di esproprio delle aree comprese in una fascia di 5 m dal margine di tutti gli assi viari individuati nel suddetto grafo stradale, per possibili opere di ampliamento.
9. Qualsiasi edificio deve, in ogni caso, rispettare una distanza minima dalla strada di 10 m.

Art. 49 - Viabilità di progetto

1. Comprende le superfici entro le quali sono consentiti interventi di adeguamento o di nuovo impianto delle infrastrutture per la mobilità.
2. È individuata con apposita simbologia sugli elaborati grafici intitolati "Sistema della mobilità di progetto", ed è assoggettata agli interventi espressamente evidenziati.
3. Le indicazioni, contenute negli appositi elaborati grafici, di cui al precedente comma 2, riguardanti il tracciato e le intersezioni, non hanno valore strettamente prescrittivo, in quanto l'esatto andamento e le dimensioni di tali opere è definito in fase progettuale, nella quale dovranno essere previsti percorsi pedonali protetti e/o percorsi ciclabili, ove tecnicamente realizzabili.
4. Le strade extraurbane vanno adeguate alla larghezza minima prevista dalla normativa.
5. Con l'approvazione del progetto delle suddette opere può essere prevista una modificazione della superficie impegnata dalle stesse in misura non superiore al 10% delle previsioni del Puc, anche finalizzata all'adeguamento dei confini catastali delle particelle interessate.
6. Alle superfici residuali, derivanti dall'applicazione del precedente comma 5, si estende la classificazione della Zto limitrofa prevista dal Puc.
7. Qualora le nuove strade dovessero interferire con preesistenti canalizzazioni per il deflusso delle acque, la loro costruzione è subordinata alla preventiva realizzazione di apposite canalizzazioni sostitutive.
8. I materiali e le forme delle opere d'arte devono essere idonei all'inserimento nell'ambiente circostante.
9. La viabilità di progetto è da considerarsi opera di urbanizzazione primaria.
10. Qualsiasi edificio deve, in ogni caso, rispettare una distanza minima dalla strada di 10 m.

CAPITOLO III - SISTEMA DELLE PROTEZIONI

Art. 50 - Vincolo paesaggistico

1. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree di cui all'art.134 del DLgs 42/2004 e smi:
 - a) gli immobili e le aree indicati all'articolo 136 della DLgs 42/2004, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del DLgs 42/2004;
 - b) le aree indicate all'articolo 142 del DLgs 42/2004;
 - c) gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156 del DLgs 42/2004.
2. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004 l'autorizzazione paesaggistica è prescritta per l'esecuzione di ogni tipo di intervento che possa arrecare "pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione" secondo l'art. 146 D.Lgs. 42/2004 e smi.

Art. 51 - Vincolo ambientale

1. Il vincolo ambientale di cui all'art.142 del DLgs 42/2004 e smi impone una zona di rispetto della profondità di 150 m dagli argini ai lati dei corsi d'acqua.
2. Nelle fasce di rispetto previste possono essere autorizzate esclusivamente opere di consolidamento degli argini, di regimentazione delle acque, parchi pubblici, percorsi viari o la coltivazione agricola.
3. Sono consentiti, inoltre, solo interventi di manutenzione straordinaria, di cui al Ruec, degli edifici esistenti, purché non contrastino con le previsioni del Puc.
4. Nelle fasce di rispetto di cui sopra ogni attività deve essere comunque oggetto delle disposizioni di cui all'art.146 dello stesso DLgs 42/2004 e smi.

Art. 52 - Vincolo idrogeologico

1. Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, ai sensi del Rd 3267/1923 e smi, i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme non idonee di utilizzazione possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.
2. Sono consentiti interventi per la difesa del suolo, per la manutenzione e il potenziamento del manto forestale e la sistemazione idrogeologica.
3. Oltre alle limitazioni previste dalla normativa di cui al comma 1, è vietato qualunque intervento, quali apertura di strade, scavi, estrazione di materiali, che possa pregiudicare l'equilibrio geologico dei terreni.
4. Per le costruzioni esistenti è consentita la manutenzione ordinaria o straordinaria, di cui al Ruec.
5. Per i terreni vincolati, le trasformazioni sono subordinate ad autorizzazione del competente Corpo forestale e alle modalità da esso prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire i danni di cui al comma 1.

Art. 53 - Fasce di rispetto di torrenti, canali e fossi

1. *La rete idrografica, anche minore, presente sul territorio comunale, comprensiva delle relative fasce di rispetto, costituisce parte integrante della Rete Ecologica Comunale.*
2. Lungo le sponde dei torrenti a scarsa portata, ai sensi della Lr 14/1982, punto 1.7 dell'Allegato I, è vietata ogni nuova edificazione, oltre che le relative opere di urbanizzazione, per una fascia di pertinenza idraulica della profondità di 10,00 m dal limite del demanio.
3. Nelle fasce di rispetto dei canali e dei fossi, di seguito definiti canali, è vietata, quand'anche ammissibile ai sensi delle disposizioni attinenti la Zto interessata, la nuova costruzione di

- edifici, ed è disposto che gli ampliamenti eventualmente ammissibili non devono comportare avanzamento dei fronti degli edifici verso i canali.
4. Nelle fasce di 10,00 m dai cigli dei canali sono altresì vietate la realizzazione di qualsiasi manufatto edilizio puntuale non afferente la gestione delle dinamiche idrauliche, il deposito permanente o temporaneo di qualsiasi materiale, l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno.
 5. Al fine di garantire l'ufficiosità dei canali pubblici, sia di scolo che di irrigazione, sono stabilite fasce di protezione che si estendono:
 - a) per i canali incassati, dal ciglio degli stessi, per 3,00 m ove l'ampiezza del fondo dei canali sia pari o inferiore a 0,50 m, e per 4,00 m ove l'ampiezza del fondo dei canali sia superiore a 0,50 m;
 - b) per i canali arginati, dal piede delle scarpate esterne degli argini, ovvero da ciglio del controfosso, per 4,00 m.
 6. Le fasce di cui al comma 4 sono riservate al deposito delle erbe derivanti dai diserbamenti, al deposito del materiale di spurgo e al transito dei mezzi meccanici impiegati nell'attività di regolazione del regime idraulico e del personale a essa addetto.
 7. È in ogni caso vietata qualsiasi attività:
 - a) che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza, la convenienza all'uso, degli argini dei canali e dei loro accessori;
 - b) che possa produrre ingombro totale o parziale dei canali, od ostacolare in qualsiasi modo il naturale e libero deflusso delle acque.
 8. È in particolare vietato il tombamento dei tratti a cielo aperto dei canali, fatte salve esplicite previsioni del presente Puc.
 9. Per i tratti tombati è sempre ammissibile il ripristino della sistemazione a cielo aperto.
 10. *In tali fasce di rispetto, possono essere consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione, senza aumento di volume, degli edifici esistenti, nonché la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, parchi pubblici, la coltivazione agricola e la sistemazione a verde, nonché gli interventi finalizzati al mantenimento e, ove non più presente, al ripristino della vegetazione ripariale, anche promuovendo, ovunque possibile, gli interventi di recupero della naturalità delle sponde mediante eliminazione degli elementi rigidi di arginatura in calcestruzzo previsti dall'articolo 8 del Regolamento approvato con D.P.G.R. n.574 del 22 luglio 2002, nel rispetto della conservazione dello stato della natura.*
 11. *Per tutti i corridoi fluviali, compreso il Vallone San Marco, vanno recuperate e valorizzate le funzioni idrauliche, paesistiche ed ecologiche dei corsi d'acqua, attraverso:*
 - a) *La manutenzione ordinaria delle linee di drenaggio perenni, stagionali ed occasionali con la periodica eliminazione delle possibili cause di pericolo, la rimozione delle opere di difesa non più efficienti, la pulitura da vegetazione, sedimenti e rifiuti.*
 - b) *La riqualificazione delle sponde, con interventi di rinaturalizzazione di quelle impropriamente modificate, utilizzando essenze compatibili con le potenzialità vegetazionali locali.*
 - c) *La conservazione e il restauro delle opere di regimentazione delle acque.*
 - d) *La regimazione delle acque superficiali al fine di evitare afflussi elevati e rapidi, fenomeni di erosione e fenomeni franosi.*
 - e) *Il recupero e il potenziamento della qualità dell'acqua attraverso interventi di controllo, bonifica, mitigazione e/o eliminazione delle fonti inquinanti, e l'autoregolazione ed autodepurazione dei corpi idrici.*
 - f) *La tutela della vegetazione ripariale e boschiva esistente, prevedendo ulteriori piantumazioni nelle aree contermini di specie arboree e arbustive autoctone, capaci di garantire un trattamento differenziato in termini vegetazionali e morfologici in funzione dei diversi contesti attraversati nel Sistema ambientale e nel Sistema insediativo e relazionale.*
 - g) *La realizzazione di percorsi ciclopedonali*
 - h) *La realizzazione di aree di fruizione controllata.*

Art. 54 - Zone di salvaguardia dei pozzi e delle sorgenti

1. Al fine di assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano, ai sensi del Dpr 236/1988 e dal DLgs 152/2006, sono stabilite, a salvaguardia delle sorgenti, dei pozzi a uso idropotabile e dei punti di presa delle acque:
 - a) zone di protezione assoluta;
 - b) zone di salvaguardia.
2. Le zone di protezione assoluta sono stabilite attorno alle sorgenti, ai pozzi a uso idropotabile e ai punti di presa delle acque, per un'estensione di raggio pari a 10 m, entro le quali è vietato qualsiasi intervento, essendo consentiti esclusivamente la realizzazione e il mantenimento di opere di presa delle acque e di costruzioni di servizio; devono essere adeguatamente protette e provviste di canalizzazioni per le acque meteoriche.
3. Le zone di salvaguardia sono stabilite attorno alle sorgenti, ai pozzi a uso idropotabile e ai punti di presa delle acque, per un'estensione circolare, con centro in corrispondenza della sorgente o del pozzo, di raggio pari a 200 m.
4. Nella zona di salvaguardia, di cui al precedente comma 3, sono vietate le seguenti trasformazioni e attività:
 - a) il pascolo e la stabulazione di bestiame;
 - b) l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - c) lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
 - d) la dispersione nel suolo, ovvero l'immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
 - e) la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
 - f) l'apertura di pozzi a eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione e alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
 - g) l'apertura e la coltivazione di cave;
 - h) lo stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
 - i) la realizzazione e il mantenimento di discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
 - j) la realizzazione e il mantenimento di impianti di trattamento di rifiuti;
 - k) la realizzazione e il mantenimento di centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - l) la realizzazione e il mantenimento di aree cimiteriali;
 - m) la realizzazione e il mantenimento di fognature e di pozzi perdenti.
5. Le zone di protezione assoluta e le zone di salvaguardia, stabilite a tutela delle sorgenti, dei pozzi a uso idropotabile e dei punti di presa delle acque, non incidono sulla zonizzazione e sulle previsioni del Puc creando diverse attribuzioni alle aree interessate.
6. Le zone di protezione assoluta e le zone di salvaguardia sono soppresse, in conseguenza della loro eventuale chiusura, con opere che impediscano non soltanto la captazione delle acque e il loro utilizzo per il consumo umano ma anche la veicolazione di sostanze potenzialmente inquinanti nei corpi idrici sotterranei.
7. Quanto stabilito nel presente articolo si applica anche ai pozzi di nuova costruzione.

Art. 55 - Vincolo di tutela delle cose di interesse storico e artistico

1. Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico.
2. Negli elementi e complessi di interesse archeologico sono ammesse solamente le misure e gli interventi di tutela e di valorizzazione, nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione, alla pubblica fruizione del bene, previsti da piani o progetti di iniziativa pubblica definiti dal Comune di intesa con la competente Soprintendenza.
3. Fino al momento della vigenza dei piani o progetti di cui al comma 2, sono ammesse soltanto attività di studio, di ricerca, di scavo e di restauro, a opera, ove previsto ai sensi delle leggi

vigenti, della competente Soprintendenza o dei soggetti da questa autorizzati, oppure, negli altri casi, degli enti e degli istituti scientifici autorizzati dal Comune.

4. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 1 giugno 1939, n. 1089 e smi.

Art. 56 - Aree percorse dal fuoco

1. Alle aree percorse dal fuoco si applica la Legge 353/2000 e smi.
2. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno 15 anni.
3. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.
4. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro 15 anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto.
5. È inoltre vietata per 10 anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione.

Art. 57 - Usi civici

1. Gli usi civici sono diritti d'uso che spettano a coloro che compongono una determinata collettività.
2. Si applica la legge 1766/1927 e smi e il relativo Regolamento di esecuzione Rd 332/1928 e la Lr 11/1981.

Art. 58 - Fascia di rispetto stradale Dm 1404/1968

1. Vigono le disposizioni relative alle distanze minime a protezione del nastro stradale, da osservare nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dagli strumenti urbanistici generali ai sensi del Dm 1404/1968; tali disposizioni si applicano anche qualora non espressamente riportate negli appositi grafici, comprensivi dei triangoli di visuale, in corrispondenza di intersezioni.
2. Tali aree sono inedificabili ad eccezione:
 - a) delle recinzioni;
 - b) delle opere di infrastrutturazione del territorio;
 - c) degli impianti tecnologici a rete a servizio dell'agricoltura, restando comunque esclusi tutti i manufatti non strettamente collegati agli impianti di cui sopra.
3. È fatto salvo quanto da osservare per le diverse tipologie di strada ricadenti nel territorio comunale, in applicazione del DLgs 285/1992 e del Dpr 495/1992 e loro modifiche e integrazioni.

Art. 59 - Fascia di rispetto stradale DLgs 285/1992

1. Vigono le disposizioni relative alle distanze minime a protezione del nastro stradale, di cui al DLgs 285/1992, Nuovo codice della strada (Ncs), e del Dpr 495/1992, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Ncs, e loro modifiche e integrazioni.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche qualora non espressamente riportate negli appositi grafici, comprensivi di triangoli di visuale, in corrispondenza di intersezioni, e di corde, in corrispondenza di curve di raggio inferiore o uguale a 250 m, di cui al successivo comma 9.
3. Tali aree sono inedificabili ad eccezione:
 - a) delle recinzioni;
 - b) delle opere di infrastrutturazione del territorio;

- c) degli impianti tecnologici a rete a servizio dell'agricoltura, risultando comunque esclusi tutti i manufatti non strettamente collegati agli impianti di cui sopra.
4. Per quanto attiene alle fasce di rispetto da osservare per le diverse tipologie di strade, si applica il disposto del Dpr 495/1992 e smi, relativamente alle tipologie di strada ricadenti nel territorio comunale.
 5. Per la realizzazione di opere quali recinzioni, piantagioni, depositi e simili, le distanze da rispettare sono quelle prescritte nel citato art. 26 del Dpr 495/1992 e smi.
 6. I seguenti commi 7 e 8 disciplinano le fasce di rispetto fuori dei centri abitati come delimitati ai sensi dell'art.4 del Ncs.
 7. La distanza dal confine stradale da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione, lateralmente alle strade non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi o escavazioni, e, in ogni caso, non può essere inferiore a 3,00 m.
 8. Le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
 - a) 30 m per le strade di tipo C;
 - b) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle strade vicinali;
 - c) 10 m per le strade vicinali come definite dall'art.3 del Ncs.
 9. All'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal Puc, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a 10 m; le distanze dal confine stradale da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a 3,00 m.
 10. Le fasce di rispetto all'interno delle curve, di cui all'art.17 del Ncs, sono soggette alle norme fissate dall'art.27 del Dpr 495/1992, salvo maggiori dimensioni graficamente indicate negli elaborati di cui al comma 1.
 11. La fascia di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati, delimitati ai sensi dell'art.4 del Ncs, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle seguenti norme:
 - a) nei tratti di strada con curvatura a raggio superiore a 250 m si osservano le fasce di rispetto indicate ordinariamente fuori dai centri abitati;
 - b) nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latitanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata ordinariamente fuori dai centri abitati in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.
 12. Al di fuori dei centri abitati, in corrispondenza delle intersezioni a raso, alle fasce di rispetto si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
 13. Nelle fasce di rispetto stradale possono essere realizzate, comunque, le opere necessarie per garantire l'accesso a edifici esistenti, gli impianti di distribuzione di carburante con i relativi accessori per il soccorso immediato degli utenti della strada, i parcheggi scoperti sempreché non comportino la costruzione di manufatti di alcun tipo, compresi gli interrati, purché convenientemente alberati e pavimentati con materiali permeabili, i percorsi pedonali e ciclabili, piantagioni, piantumazioni e sistemazioni a verde, la conservazione e rigenerazione dello stato della natura e delle coltivazioni agricole, comprese attrezzature e impianti a servizio dell'agricoltura.
 14. Sugli edifici esistenti, ricadenti nelle fasce di rispetto stradale, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di restauro e risanamento conservativo e consolidamento statico.
 15. I limiti alle trasformazioni edilizie e urbanistiche, nei casi previsti nel presente Art., prevalgono, qualora più restrittivi, sulle distanze dalle strade previste nelle singole Zto.
 16. Le prescrizioni normative relative alla profondità delle fasce di rispetto, di cui al DLgs 285/1992 e al Dpr 495/1992, prevalgono su quelle grafiche relative agli elaborati di cui al precedente comma 10.

17. Le strade locali sono assoggettate alle fasce di rispetto previste per la tipologia F, anche qualora queste ultime non fossero tracciate negli elaborati di cui al precedente comma 32, in tutti i casi in cui le suddette strade siano ricomprese ufficialmente nell'elenco delle strade comunali.
18. Nelle aree di espansione degli abitati la distanza fra gli edifici e il ciglio delle strade principali non deve essere inferiore a 10,00 m.
19. La distanza da rispettare per tutta la viabilità non può essere inferiore a 10 m; salvo maggiori distanze specificamente prescritte dal Ncs e dal RegNcs e, per le singole Zto, dalle presenti Nta.
20. In particolari situazioni orografiche e di impianto urbanistico la distanza di cui al comma precedente può essere ridotta a 6,00 m, ai sensi del punto 1.7, titolo II, dell'Allegato alla Lr 14/1982.

Art. 60 - Fasce di rispetto delle ferrovie e dei relativi impianti

1. Lungo i tracciati delle linee ferroviarie sono previste le limitazioni di cui ai seguenti comma.
2. Fuori dai centri abitati, è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di 30 m dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.
3. All'interno dei centri abitati è ammesso costruire, ricostruire e ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie, anche a distanza inferiore a quella indicata al comma 1, purché nel rispetto degli allineamenti dei fronti degli edifici esistenti rivolti verso i predetti tracciati delle linee ferroviarie.
4. È vietato fare crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere, a una distanza minore di 6,00 m dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale; nel caso in cui il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale misura deve, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di 2,00 m dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati; le distanze di cui al presente comma possono essere diminuite di 1,00 m per le siepi, i muriccioli di cinta e gli steccati di altezza non maggiore di 1,50 m.
5. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a 4,00 m non possono essere piantati a una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di 2,00 m; nel caso in cui il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza deve essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.
6. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle ferrovie, le distanze di cui ai comma 4 e 5 debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei.
7. Nei terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi escavazione o canale deve essere realizzato a una distanza tale che, in relazione alla natura dei terreni interessati, non arrechi pregiudizio alla sede o alle opere ferroviarie. La distanza del ciglio più vicino dell'escavazione o canale non deve comunque essere inferiore alla sua profondità partendo dal ciglio più esterno del fosso laterale o dalla cunetta, ove questi esistano, oppure dal ciglio degli sterri se la ferrovia è in trincea oppure dal piede della scarpata se la ferrovia è in rilevato; tale distanza non può mai essere inferiore a 3,00 m anche se l'escavazione del terreno sia meno profonda.
8. Fuori dai centri abitati, è vietato costruire fornaci, fucine e fonderie a una distanza minore di 50 m dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.
9. I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco a una distanza minore di 50 m dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.
10. Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato a una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario; tale distanza non deve essere comunque minore di 6,00 m, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia, e di 2,00 m dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia.
11. Nel caso di deposito di materiali combustibili, la distanza è di 20 m, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia.

12. Nelle superfici costituenti il sedime del sistema ferroviario sono ammissibili la manutenzione, la riqualificazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la nuova costruzione, dei fasci di binari ferroviari, nonché degli impianti e delle attrezzature tecnologiche, di servizio e di arredo, complementari e connesse.

Art. 61 - Zona di rispetto cimiteriale

1. Sono sottoposte a vincolo cimiteriale le aree occupate dal cimitero esistente e quelle destinate al suo ampliamento; ~~la relativa zona di rispetto è regolata dal testo unico delle leggi sanitarie, di cui al Rd 1265/1934, come modificato dall'art. 28 della legge 166/2002 e smi, nonché dal punto 1.7, titolo II, dell'Allegato alla Lr 14/1982 e dal Dpr n. 285/1990. la fascia di rispetto cimiteriale, misurata a partire dal muro di cinta del cimitero costituisce un vincolo assoluto di inedificabilità tale da imporsi anche a contrastanti previsioni stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti. Essa è stabilita dall'art. 338 del T.U.LL.SS. così come modificato dall'art. 28 della L.166/02.~~
2. Nelle aree ricadenti nella fascia di 100 m dal perimetro del cimitero non sono ammesse inderogabilmente nuove costruzioni, ai sensi del punto 1.7, titolo II, dell'Allegato alla Lr 14/1982.
3. Nelle fasce di rispetto dei cimiteri sono ammesse esclusivamente:
 - a) le trasformazioni fisiche volte a realizzare: elementi viari; parcheggi scoperti; reti idriche; reti fognanti; metanodotti, gasdotti, e simili; sostegni di linee telefoniche e telegrafiche; giardini autonomi; manufatti amovibili e precari.
 - b) le trasformazioni fisiche degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti rientranti nelle definizioni di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo.
4. Degli spazi ricadenti nelle fasce di rispetto dei cimiteri sono compatibili le seguenti utilizzazioni: ordinaria coltivazione del suolo; giardinaggio; commercio al dettaglio ambulante in aree pubbliche; mobilità meccanizzata.
5. Degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti nelle fasce di rispetto dei cimiteri sono compatibili le utilizzazioni in atto alla data di adozione del Puc.
6. I lotti edificati, all'interno della perimetrazione relativa al vincolo cimiteriale, qualora dovessero risultare illegittimamente trasformati e non beneficiari di normativa statale o regionale di sanatoria dell'abusivismo edilizio, una volta acquisiti al patrimonio comunale, ai sensi della legislazione vigente, saranno destinati a verde di rispetto cimiteriale.

Art. 62 - Fasce di rispetto degli impianti di depurazione dei reflui

1. Agli impianti di depurazione dei reflui si applicano le norme di cui alla deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento (Cmtai) del 4.2.1977, contenute nel supplemento ordinario Gu n. 48 del 21.2.1977, in vigore dal 8.3.1977. All. 4 - Norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di fognatura e depurazione.
2. Attorno ai limiti degli impianti di depurazione ~~e che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni o sostanze pericolose per la salute dell'uomo~~ è stabilita una fascia di rispetto di ampiezza pari a 100 m.
3. La fascia di rispetto, definita al precedente comma 2, non si applica agli impianti a servizio di piccoli insediamenti che eventualmente ne usufruiscono; in tal caso si deve comunque assicurare il rispetto delle disposizioni relative all'emissione di inquinanti atmosferici, idrici, di odori, dettate da ogni pertinente normativa.
4. Delle fasce di rispetto degli impianti di depurazione è ammessa esclusivamente la sistemazione a verde alberato con essenze vegetali a fogliame persistente e a grande sviluppo, con intervalli tra individui tali da assicurare l'efficacia delle alberature come barriera contro la diffusione dei microrganismi patogeni e delle sostanze pericolose.

Art. 63 - Fasce di rispetto degli impianti legati al ciclo dei rifiuti

1. Attorno agli impianti legati al ciclo dei rifiuti, quali l'isola ecologica e l'impianto di compostaggio, si applica una fascia di rispetto di ampiezza pari a 100 m in cui è ammessa esclusivamente la realizzazione di manufatti e attrezzature connessi con la funzione dei suddetti impianti.

Art. 64 - Distanze dagli elettrodotti

1. La compatibilità tra linee elettriche aeree esterne (anche dette elettrodotti) e le attività antropiche e insediative è disciplinata dai seguenti riferimenti legislativi:
 - a. Decreto interministeriale n.449 del 21/3/1988 - Approvazione nelle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne (GU 5 aprile 1988, n. 79).
 - b. Legge 36/2001 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. (GU 7 marzo 2001, n.55);
 - c. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. (GU 28 agosto 2003, n.199);
 - d. Decreto 29/5/2008 - Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica. (GU 2 luglio 2008, n.153).
2. Tutta la normativa vigente deriva dalla Legge 36/2001 e con la pubblicazione del D. M. del 29/05/08 il quadro normativo relativo alle fasce di rispetto per gli elettrodotti è stato definitivamente perfezionato.
3. I Gestori delle linee elettriche devono provvedere al calcolo delle Distanze di Prima Approssimazione (DPA) secondo le modalità previste dal DM del 29/05/2008 ed a comunicare i dati per il calcolo e l'ampiezza delle DPA di tutte le linee gestite al Comune.
4. Il Comune potrà richiedere ai gestori le DPA delle linee elettriche, di volta in volta coinvolte in singoli progetti e/o istanze di permessi a costruire.
5. Nei singoli casi specifici, in cui si verifichi che un fabbricato in progetto venga a trovarsi ad una distanza da una linea elettrica inferiore alla DPA, il Comune deve chiedere al gestore di eseguire il calcolo esatto della fascia di rispetto lungo le sezioni della linea interessate, al fine di consentire una corretta valutazione della pratica.
6. Il Dm 29/05/2008 prevede che la metodologia di calcolo venga applicata a tutti gli elettrodotti esistenti o in progetto, con linee interrato o aeree, ad esclusione delle seguenti tipologie:
 - a. linee esercite a frequenze diverse da 50 Hz
 - b. linee di classe zero come da DM 449/1988 (quali linee telefoniche, di segnalazione o comando a distanza)
 - c. linee di prima classe come da DM 449/1988 (quali linee con tensione nominale inferiore a 1 kV e linee in cavo per illuminazione pubblica con tensione nominale inferiore a 5 kV)
 - d. linee in media tensione (20 kV) in cavo cordato ad elica.
7. In linea di principio, in base ai parametri convenzionali risultano le seguenti DPA:
 - a. Linea elettrica aerea esterna, tensione 380 kV, semplice terna, DPA = 51 m
 - b. Linea elettrica aerea esterna, tensione 380 kV, doppia terna, DPA = 77 m
 - c. Linea elettrica aerea esterna, tensione 220 kV, semplice terna, DPA = 28 m
 - d. Linea elettrica aerea esterna, tensione 220 kV, doppia terna, DPA = 35 m
 - e. Linea elettrica aerea esterna, tensione 132 kV, semplice terna, DPA = 32 m
 - f. Linea elettrica aerea esterna, tensione 132 kV, doppia terna, DPA = 22 m

Art. 65 - Metanodotto

1. L'esatta posizione del tracciato del metanodotto, nel caso di esecuzione di opere nei suoi pressi, dovrà essere precisata in campo dal personale del centro Snam Rete Gas.

2. I metanodotti impongono fasce di rispetto/sicurezza che risultano variabili in funzione della pressione di esercizio e del diametro della condotta da verificare con l'Ente gestore della rete.
3. Nell'ambito delle fasce di rispetto dei metanodotti si applicano le disposizioni di cui al Dm del 24.11.1984 Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8", come successivamente modificato ed integrato con il Dm del 17.04.2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.

Art. 66 - Servitù militari

1. Le servitù militari sono disciplinate dal DLgs 66/2010 e s.m.i. e consistono in limitazioni poste all'uso del territorio in prossimità con opere ed installazioni militari.

Art. 67 - Sito di interesse comunitario IT8040012 Monte Tuoro

1. *Le opere che possono avere incidenze significative negative sulle aree del SIC IT8040012 Monte Tuoro sono da assoggettare a procedure di Vi, di cui all'art.5, commi 3, 4 e 5 delle presenti Norme.*
2. *In particolare, lo studio di incidenza deve rispondere, nei contenuti, alle disposizioni dell'Allegato G del Dpr 357/97 e s.m.i., e in particolare deve contenere anche: una descrizione degli habitat e delle specie di flora e fauna tutelati nel sito Natura 2000 e rinvenibili nell'area oggetto di intervento; una valutazione delle incidenze significative che le opere da realizzare possono determinare sulle componenti abiotiche, biotiche e sulle connessioni ecologiche caratterizzanti i siti interessanti; una descrizione delle ipotesi alternative e delle eventuali misure di mitigazione o compensazione da prevedere per la eliminazione/riduzione delle incidenze eventualmente rilevate.*

PARTE III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 68 - Norme finali

1. Le disposizioni contenute nelle presenti Nta non costituiscono né concorrono alla sanatoria di opere illegittimamente realizzate e i relativi interventi non si applicano a singoli edifici, unità immobiliari o loro parti che non abbiano conseguito titoli abilitativi in sanatoria o per i quali non si sia formato il silenzio-assenso di cui alle leggi 47/1985, 724/1994 e 326/2003 e Lr 10/2004 e loro modifiche e integrazioni.
2. Ai lotti edificati, illegittimamente trasformati e non beneficiari di normativa statale o regionale di sanatoria dell'abusivismo edilizio, si applica quanto previsto dall'art. 3 delle presenti Nta.
3. È fatta salva l'attuazione dei permessi di costruire rilasciati alla data di deliberazione in giunta di adozione del Puc, purché nel rispetto dei tempi di inizio e fine lavori di cui all'art. 15 del Dpr 380/2001.
4. Qualora in contrasto, le presenti Nta prevalgono sui contenuti grafici e prescrittivi degli elaborati costituenti il Puc.
5. Gli eventuali incrementi volumetrici previsti, in via straordinaria e derogatoria alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, da parte di dispositivi di legge statali e regionali successivamente intervenuti alla data di deliberazione in giunta di adozione del Puc, ai sensi dell'art. 24 della Lr 16/2004, non sono cumulabili, ma esclusivamente alternativi, agli incrementi e adeguamenti, volumetrici o superficiali, consentiti dalle presenti Nta.

Art. 69 - Norme in materia di sicurezza geologica

1. *Per quanto attiene agli aspetti di sicurezza geologica, in relazione alla nota prot. n.145 del 13.12.2018 del U.O.D. Genio Civile di Avellino, le presenti Nta si intendono modificate o integrate come da prescrizioni di seguito riportate:*
 - *occorre rispettare le indicazioni dello studio geologico, le risultanze hanno valutato la stabilità delle aree interessate dalle previsioni della pianificazione territoriale, nonché definito (alla scala di Piano Urbanistico Comunale) anche la caratterizzazione litologica, sia fisico-meccanica che in prospettiva sismica. Le prescrizioni dello studio geologico-tecnico sono da considerare prevalenti preliminarmente a qualsiasi intervento edile e/o opera di movimento delle terre sul territorio;*
 - *aree di ambiti territoriali adiacenti a differente stabilità, le cui valutazioni tecniche rese dal geologo hanno tenuto conto del carattere generale del P.U.C. (con il rinvio degli approfondimenti riguardanti future fasi progettuali), non hanno limitato le previsioni di trasformazione e di pianificazione che costituiscono la proposta di adozione del nuovo strumento urbanistico. Per tali circostanze occorre valutare, di volta in volta, la fattibilità di interventi sui pendii, e/o in aree a loro diretta influenza, nonché in tutte quelle zone suscettibili sismicamente ad instabilità, in quanto a caratteristiche strutturali e geomorfologiche delle formazioni superficiali e di substrato, mediante l'ausilio di analisi e/o analitiche verifiche di stabilità, ai sensi della normativa di cui al D.M. Infrastrutture del 17/01/2018;*
 - *lo studio geologico allegato al P.U.C. è di carattere generale (sottozonazione/microzonazione definite con metodologie di I e II livello), e, pertanto, preliminarmente a qualsiasi intervento edile e/o opera edile e/o di movimento delle terre, dovranno eseguirsi sempre quelle indagini geologiche e geognostiche puntuali,*

- comprese quelle utili alla caratterizzazione geomeccanica e geofisica dei terreni, in linea con la normativa vigente ai sensi del D.M. Infrastrutture del 17/01/2018;*
- *la categoria di suolo che si andrà ad individuare sia coerente ed omogenea in tutta l'area d'interesse significativo alle opere da realizzare, valutandone la funzione spettrale con quella dell'area di sito, per cui nel caso di tipologie di suolo differenti (categorie suoli 3.2.II – DM 17/01/2018) utilizzare quella più conservativa;*
 - *occorre rispettare i limiti edificatori delle fabbriche e/o delle opere di urbanizzazione dai corsi d'acqua ai sensi del R.D.523/1904, del titolo II punto 1.7 “Destinazioni d'uso, di tutela e salvaguardia” della L.R. 20/3/1982 n°14 e delle disposizioni dell'art.142 del D.Lgs 22/1/2004 n°42 e ss.mm.ii.;*
 - *occorre rispettare le disposizioni del D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii. per quanto riguarda le aree di salvaguardia delle risorse idriche;*
 - *vengano seguite le indicazioni del parere n°5250 del 30/05/2018, dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, e conseguente n.8813 del 01/10/2018, di rettifica e chiarimento;*
 - *resta fermo l'obbligo della richiesta dell'autorizzazione sismica sui progetti strutturali dei singoli interventi, da effettuarsi prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art.2 della L.R. 9/83, e ss.mm.ii.;*
 - *le aggiunte “Le prescrizioni dello Studio geologico allegato al P.U.C. sono da considerare prevalenti preliminarmente a qualsiasi intervento edile e/o di movimento delle terre sul territorio” e “in caso di variante al P.U.C., limitatamente al territorio d'interesse, deve essere elaborato lo studio geologico-tecnico ai sensi dell'art.11 della L.R. 9/83” devono costituire integrazioni all'art.1 delle N.T.A. tavola URB 00;*
 - *l'aggiunta “in relazione al reticolo idrografico del territorio comunale occorre rispettare i limiti edificatori dai corsi d'acqua demaniali, ai sensi del R.D. 523/904”, deve costituire integrazione all'art.53 “Fasce di rispetto di torrenti, canali e fossi” delle Norme Tecniche di Attuazione.*

ALLEGATI

Acronimi utilizzati

Aa	Autorizzazione amministrativa
Ac	Amministrazione comunale
AdiP	Accordo di programma
Ai	Area di insediamento
AT	Area di trasformazione
CadA	Commissario ad acta
Cag	Certificato di agibilità /di conformità edilizia
cc	Codice civile
Cc	Consiglio comunale
Ccu	Commissione consiliare urbanistica
CdS	Conferenza di servizi
Cdu	Certificato d'uso
Ced	Commissione edilizia
Ci	Capacità insediativa
Clp	Commissione locale per il paesaggio
Csue	Classi di suolo urbano equivalente
Cu	Carico urbanistico
Cuap	Comparto urbanistico di attuazione perequativa
D	Distanza
Dc	Distanza dai confini
DdS	Dirigente del Servizio/Settore
Df	Distanza dagli edifici
Dgr	Decreto giunta Regione Campania
Dia	Denuncia inizia attività
Dia	Decreto interministeriale
Gc	Giunta comunale
H	Altezza dell'edificio
hi	Altezza di interpiano
hu	Altezza utile
Ialb	Indice di piantumazione arborea
Iarb	Indice di piantumazione arbustiva
Ied	Intervento edilizio diretto
Iff	Indice di fabbricabilità fondiaria
Ift	Indice di fabbricabilità territoriale
Iup	Intervento urbanistico preventivo
Lm	Lotto minimo
Lr	Legge regionale
Ncs	Nuovo codice della strada
Nta	Norme tecniche di attuazione
PdC	Permesso di costruire
PdiR	Piano di recupero
Pe	Potenzialità edificatoria
Peep	Piano per l'edilizia economica e popolare
Pii	Programmi integrati di intervento
Pip	Piano insediamenti produttivi
Plc	Piano di lottizzazione convenzionata
Pp	Parere preventivo
Ppe	Piano particolareggiato di esecuzione
Prae	Piano regionale attività estrattive

Prun	Progetto urbanistico unitario
Pru	Programma di recupero urbano
Psa	Piano di sviluppo aziendale
Pua	Piano urbanistico attuativo
Pua	Piano urbanistico attuativo
Puc	Piano urbanistico comunale
Put	Piano urbano del traffico
Rcf	Rapporto di copertura fondiario
RegNcs	Regolamento del Nuovo codice della strada
Rp	Rapporto di permeabilità
Rrii	Registri immobiliari
Ruec	Regolamento urbanistico edilizio comunale
Ruf	Rapporto di utilizzabilità fondiario
Rup	Responsabile unico del procedimento
Rut	Rapporto di utilizzabilità territoriale
Sc	Superficie coperta
Sf	Superficie fondiaria
Sia	Studio impatto ambientale
Slp	Superficie utile lorda o Superficie lorda di pavimento
Snr	Superficie non residenziale
Sp	Superficie permeabile
Spp	Superficie parcheggio pertinenziale
St	Superficie territoriale
Su	Superficie utile
Suap	Sportello unico per le attività produttive
Sue	Sportello unico per l'edilizia
Ui	Unità immobiliare
Uia	Unità immobiliare abitativa
Utc	Ufficio tecnico comunale
Vt	Volume totale o Volume dell'edificio
Vu	Volume utile
Zto	Zona territoriale omogenea